

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

77^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DUVA (Misto)	Pag. 17
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		PELLEGRINO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	17
Convocazione	3	ROTELLI (Forza Italia)	19, 25
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .	3	* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore 20, 25, 31	
INTERROGAZIONI		* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali 20 e <i>passim</i>	
Per lo svolgimento:		CUSIMANO (AN)	21, 22
* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	4	FUMAGALLI CARULLI (CCD)	25
DISEGNI DI LEGGE		PASQUALI (AN)	25, 26, 31
Seguito della discussione:		BEVILACQUA (AN)	26
(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	31
* ELIA (PPI)	14, 25, 26 e <i>passim</i>	PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	32
DENTAMARO (CDU)	15, 21, 31	SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	31, 32, 33 e <i>passim</i>
		Verifica del numero legale	22
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	26, 32, 34
		SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	35
		* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	35
		* AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	35

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124:**

PELLEGRINO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	Pag. 36
SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	36, 37, 38 e <i>passim</i>
DENTAMARO (<i>CDU</i>)	36, 41, 97
* BASSANINI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali</i> 40, 41, 46 e <i>passim</i>	
* VILLONE (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), <i>relatore</i>	41, 43, 45 e <i>passim</i>
MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin. Ital.</i>) 40, 41, 55 e <i>passim</i>	
FUMAGALLI CARULLI (<i>CCD</i>)	46, 55, 96
MARCHETTI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	53, 57, 78 e <i>passim</i>
* PINGGERA (<i>Misto</i>)	55
PASQUALI (<i>AN</i>)	40, 43, 55 e <i>passim</i>
PERA (<i>Forza Italia</i>)	56, 87, 112
* ELIA (<i>PPI</i>)	56, 83
ROTELLI (<i>Forza Italia</i>)	54, 59
NOVI (<i>Forza Italia</i>)	61
PACE (<i>AN</i>)	61
MACERATINI (<i>AN</i>)	71
MANIS (<i>Forza Italia</i>)	73, 74, 75 e <i>passim</i>
ANDREOTTI (<i>PPI</i>)	78
BRIENZA (<i>CCD</i>)	78, 80, 121 e <i>passim</i>
* GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	87, 90, 97 e <i>passim</i>
* BRIGNONE (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	90, 97, 111
* D'ONOFRIO (<i>CCD</i>)	97, 98, 103 e <i>passim</i>
MONTICONE (<i>PPI</i>)	99
* BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	106
* PAGANO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	113
* BERGONZI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	114, 115
CORTIANA (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	117
GUBERT (<i>CDU</i>)	118
CASTELLANI Pierluigi (<i>AN</i>)	119
BEVILACQUA (<i>AN</i>)	120

Verifiche del numero legale	Pag. 36, 71, 84
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	37, 47, 62

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1567

PRESIDENTE	124
D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)	124

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	126
BIANCO (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	125

ALLEGATO**ILLUSTRAZIONE DEL SENATORE MANIS DELL'EMENDAMENTO 10.0.700 NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1124**

127

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

129

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	138
Assegnazione	138
Cancellazione dall'ordine del giorno	138

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	139
Trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione	139

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettini Brandani, Biasco, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Bortolotto, De Martino Francesco, Fanfani, Follieri, Giorgianni, Gruosso, Lauria Michele, Leone, Manieri, Montagnino, Ossicini, Rocchi, Serena, Taviani, Thaler Ausserhofer, Toia, Valiani.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 13 novembre 1996, alle ore 13, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale».

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Per lo svolgimento di una interrogazione

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la Presidenza del Senato ad intervenire presso il Ministero dell'interno, nella persona del signor Ministro, affinché risponda urgentemente ad una interrogazione presentata dal senatore Castelli su un fatto che è accaduto ieri. Oggi appare addirittura su un quotidiano a tiratura nazionale una fotografia abbastanza inquietante di un cittadino della cosiddetta Repubblica unica ed indivisibile che è stato arrestato perchè non ha pagato il canone radiotelevisivo.

Ebbene, in questo paese di grassatori, di ladri e di farabutti che tutti i giorni impunemente ci deliziano con le loro esternazioni sui giornali, e che non sono mai stati perseguiti per aver rubato tutto quello che c'era da rubare in questo Stato, si arresta un cittadino perchè non ha pagato il canone RAI.

Ritengo che, per dare un segnale preciso al paese che non ci si sta avviando verso un regime di polizia, ma che vi è ancora la democrazia, il Ministro dell'interno debba rispondere. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Martelli).*

DUVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Duva, non intendo aprire un dibattito ora; se vi sono altri interventi, potranno essere svolti alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1124.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Riprendiamo l'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il principio di sussidiarietà, attribuendo la generalità delle funzioni e dei compiti ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive di-

mensioni territoriali e organizzative, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, e attribuendo le responsabilità pubbliche, ove possibile, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari, e identificando in capo ad un unico soggetto la responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, attribuendo funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, fatto salvo quanto previsto alla lettera f);

d) il principio della adeguatezza, prevedendo le innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

e) la leale cooperazione come principio informatore del sistema dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali;

f) la distinzione delle funzioni da conferire agli enti locali, anche in ragione delle caratteristiche e delle dimensioni nonché delle forme associative tra essi realizzate;

g) la previsione di una piena autonomia e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli stessi conferiti;

h) la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali.

2. Con i decreti legislativi, di cui all'articolo 1, il Governo provvede anche alla regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle Regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti criteri:

a) definizione, da parte delle Regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

b) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna Regione è tenuta ad adottare, entro centottanta

giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra Regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 4.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione»;

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 attribuiscono direttamente a Regioni, Comuni, Province, comunità montane e altri enti locali, i compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2»;

Al comma 3, dopo le parole: «le leggi regionali» aggiungere le seguenti: «e i decreti legislativi di cui al comma 2-bis»;

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il principio di sussidiarietà, attribuendo la generalità delle funzioni e dei compiti di amministrazione attiva ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali e organizzative, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, e attribuendo le responsabilità pubbliche, ove possibile, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati»;

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali»;

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con i decreti legislativi, di cui all'articolo 1, il Governo provvede anche alla regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle Regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti criteri:

a) definizione, da parte delle Regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo

altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

b) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

4-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna Regione è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra Regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.».

4.200/2

IL GOVERNO

All'emendamento 4.200 sostituire i commi 1, 2 e 3, lettera a), con i seguenti:

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione le Regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le Regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, vengono conferiti a Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche, ove possibile, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali;

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali»;

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con i decreti legislativi, di cui all'articolo 1, il Governo provvede anche alla regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle Regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti criteri:

a) definizione, da parte delle Regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

b) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

4-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, ciascuna Regione è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra Regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.».

4.200/1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Le Regioni, con leggi che individuano i criteri di assegnazione delle funzioni, e con successivi provvedimenti in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri

Enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Al conferimento delle funzioni le Regioni provvedono sentite le rappresentanze degli Enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle Autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

3. Le leggi regionali si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle funzioni alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

d) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

e) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

f) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

4. I principi indicati al comma precedente valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

4.200

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO, DUVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Le Regioni, con leggi, che individuano i criteri di assegnazione delle funzioni, e con successivi provvedimenti in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Al conferimento delle funzioni le Regioni provvedono sentite le rappresentanze degli Enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle Autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

3. Le leggi regionali si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle funzioni alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

d) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

e) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

f) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

4. I principi indicati al comma precedente valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

4.101

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sussidiarietà» inserire le seguenti: «favorendo l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità».

4.603

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, SCHIFANI, ROTELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dimensioni territoriali», inserire le seguenti: «, associative» e, dopo le parole «responsabilità pubbliche» sopprimere le seguenti: «,ove possibile»; sostituire le lettere b), c), d) con la seguente:

«b) Il principio di organicità e di omogeneità di amministrazione, attribuendo allo stesso livello di governo funzioni e compiti connessi, strumentali e complementari».

4.100

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dimensioni territoriali» aggiungere la seguente: «, associative».

4.510 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ove possibile».

4.216 SPERONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, ove possibile».

4.511 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «alla autorità» fino a: «interessati» con le seguenti: «a cominciare dagli enti locali».

4.809 SCHIFANI, ROTELLI, DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.520 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, sostituire le lettere b), c), d), con la seguente:

«b) il principio di organicità e di omogeneità di amministrazione, attribuendo allo stesso livello di governo funzioni e compiti connessi, strumentali e complementari;».

4.512 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione» sostituire le parole da: «attribuendo» fino alla fine con le altre: «riunificando in centri di interservizi le funzioni ed i compiti connessi, procedurali, strumentali e complementari, e quello di identificabilità del soggetto responsabile di ciascun servizio o centro e degli operatori responsabili delle procedure e delle attività amministrative all'interno del servizio o centro».

4.531 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con particolare riguardo alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;».

4.217 SPERONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione».

4.600 DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, SCHIFANI, ROTELLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione» con le altre: «con conseguente riduzione delle piante organiche».

4.215 SPERONI

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «quest'ultima strutturata in centri ispettivi regionali facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.532 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il principio di cooperazione nei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali».

4.500 ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il principio di cooperazione nei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali;».

4.513 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«... prevedere che due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possano costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi mediante la formulazione di atto costitutivo e di regolamento dell'unione da approvarsi con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e contestualmente prevedere che:

... siano organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente che sono eletti secondo la normativa in vigore relativa ai comuni con popolazione pari a quella complessiva della unione;

... il regolamento dell'unione contenga l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze della unione ed ai suoi rapporti finanziari con i comuni;

... alla unione dei comuni competano le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti;

... le regioni provvedano con proprie leggi, emanate nel rispetto della presente normativa, a disciplinare l'erogazione di contributi finalizzati a promuovere le unioni di comuni, il periodo minimo di adesione dei comuni alle unioni, la procedura di distacco dei comuni dalle unioni, la specie ed il numero minimo di competenze che i regolamenti di istituzione delle unioni devono prevedere;

... nessun comune possa essere contemporaneamente membro di due o più unioni di comuni».

4.521 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il principio di cooperazione e di associazione tra i Comuni di minori dimensioni per il conferimento ad essi delle funzioni;».

4.514 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, nella lettera g), sostituire le parole: «la previsione di una» con le altre: «il principio di».

4.501 ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «la previsione di una» con le seguenti: «il principio di».

4.515 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «la previsione» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite l'Anci, l'Upi e l'Uncem;».

4.516 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;».

4.502 ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;».

4.517 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Sopprimere il comma 2.

4.602 DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, ROTELLI, SCHIFANI

Sopprimere il comma 3.

4.601 DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, ROTELLI, SCHIFANI

Invito i presentatori a proseguire nell'illustrazione degli emendamenti, iniziata nella seduta pomeridiana di ieri.

* ELIA. Signor Presidente, Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, il testo dell'articolo 4, come è stato ieri letto e riformulato dal relatore, tiene conto degli emendamenti identici che erano stati presentati, il 4.101 dal mio Gruppo e il 4.200 della senatrice Mazzuca Poggiolini ed altri.

Questo testo, riformulato politicamente e istituzionalmente, rappresenta in qualche misura una soluzione certamente compromissoria, perchè le regioni avrebbero preferito un testo a carattere globale, nel quale l'intero complesso di attribuzioni, di deleghe e di tutte le forme di conferimento di nuovi poteri comunque trasmessi dallo Stato facessero capo ad esse per poter essere poi redistribuite, in sede regionale, agli enti locali. La pretesa opposta sarebbe consistita nel far assegnare *in toto* le attribuzioni previste in tutta quest'area a regioni, comuni, province e così via con le norme contenute nei decreti delegati.

Si è raggiunto un equilibrio, che è indubbiamente più vicino alle richieste dei comuni e della loro associazione, ma che non trascura anche, per certi aspetti, le richieste delle regioni. L'intesa consiste nel far redistribuire alla regione, almeno in prima battuta, posto che adempia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'emendamento, in base anche all'articolo 3 della legge comunale e provinciale del 1990, queste competenze che fanno capo alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Per tutte le altre, invece, si determinerebbe questo rapporto, questa distribuzione operata dal centro; con i decreti delegati, infatti, si attribuirebbero direttamente a regioni, comuni e province le nuove competenze. Si seguirebbe cioè un doppio binario, certamente anche con un fondamento di natura costituzionale ma che rappresenta pure un compromesso, con un'intesa di equilibrio di natura politica.

Bisognerà stare in guardia, in futuro, sul pericolo legato alla soluzione raggiunta, poichè effettuando questa attribuzione diretta per tutta una serie di materie si potrebbe finire per mantenere un rapporto diretto tra le autorità locali, quelle centrali e i Ministeri, il che potrebbe costituire un motivo per mantenere una pesante struttura centrale e per non modificare nulla. Questo pericolo c'è, e va tenuto presente per potervi far fronte in avvenire.

Qualcuno si è insospettito del municipalismo, del *favor* municipalistico manifestato in taluni ambienti dell'amministrazione centrale; si è insospettito perchè questa spinta potrebbe nascondere – a pensar male si

indovina, qualche volta – il pericolo insito in questo rapporto diretto tra struttura centrale e strutture locali, quello di voler continuare a mantenere una bardatura abbastanza pesante. Il modo nel quale è stato non ristrutturato il Ministero dell'agricoltura, che dopo la nascita del Ministero delle risorse agricole poteva dar luogo ad una struttura molto agile e snella, deve mettere in guardia certamente contro questi pericoli. Tuttavia, data la situazione attuale, date le condizioni in cui ci troviamo, dato anche il passato non brillante a causa della mancanza di tempestività da parte delle regioni nel delegare agli enti locali competenze ricadute su di esse, il compromesso raggiunto ha certamente anche il merito di far superare una situazione diventata non priva di difficoltà.

Certamente è auspicabile che le regioni abbiano la capacità, in un tempo congruo, di approvare una legge che ridistribuisca al loro interno almeno le funzioni previste nell'articolo 117 della Costituzione, altrimenti bisognerebbe ricorrere a classificazioni di tipo un po' astratto: il numero di abitanti o la creazione di fasce, per cui la redistribuzione operata dal centro potrebbe risultare non idonea alla realtà delle singole regioni.

Mi auguro quindi che l'intervento suppletivo con legge statale non abbia a verificarsi ed è per questo che abbiamo chiesto una piccola dilatazione del tempo concesso alle regioni per approvare la legge di redistribuzione dei compiti al loro interno.

Mi rendo conto anche dei pericoli del cosiddetto centralismo regionale, ma devo anche considerare che in ogni situazione veramente federalistica, come quella tedesca, uno dei criteri di fondo è una forte struttura amministrativa. I *Länder* sono celebrati in Germania per la loro efficienza, anche perchè essi hanno una struttura, sia pure soprattutto per l'alta programmazione politica e del territorio, che ha consentito loro di acquisire una serie di funzionari di alta capacità tecnica; funzionari che, invece, l'amministrazione italiana, sia a livello centrale sia a livello periferico, ha perduto.

Credo di aver comunicato all'Assemblea i motivi di fondo del nostro emendamento che per il resto si rifà, rifinandone alcuni punti, ai principi e ai criteri direttivi della sussidiarietà, dell'adeguatezza e della completezza che sono stati vigorosamente illustrati dal relatore. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano del senatore Villone*).

DENTAMARO. Signor Presidente, l'emendamento 4.603 riguarda il principio di sussidiarietà; esso consiste nella riformulazione di una parte della norma contenuta nel testo originario predisposto dal Governo e che poi è scomparsa in Commissione. Mi pare però che essa ieri sia stata in parte recuperata dal relatore in una mediazione con il testo di un emendamento della senatrice Mazzuca Poggiolini.

Con il presente emendamento propongo un'aggiunta tendente a favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità. Quindi esso riguarda una ripresa del principio di sussidiarietà, non solo come meccanismo tecnico di distribuzione delle competenze ma, prima ancora, come meccanismo di deregolamentazione che dovrebbe essere uno dei punti qualificanti della

riforma; altrimenti il principio di sussidiarietà viene veramente ridotto ad un significato solamente tecnico e non al principio che tende a regolare soprattutto i rapporti di potere tra l'autorità pubblica da un lato e le comunità intermedie, ma in special modo la famiglia, dall'altro, alla quale debbono essere prioritariamente attribuiti tutti quei compiti che riguardano la formazione e la vita delle persone. Sul contenuto dell'emendamento 4.603 sento di poter richiamare l'attenzione soprattutto da parte degli amici del Partito popolare, considerato che, anche se il principio di sussidiarietà in questo senso ha un'origine assai antica, la sua massima espressione e sviluppo si trovano nella dottrina sociale della Chiesa. Al proposito, credo inoltre di poter richiamare la sensibilità di tutti coloro che credono nella garanzia costituzionale della persona, della famiglia e delle comunità intermedie.

L'emendamento 4.600 è pressivo, al comma 1, lettera d), delle parole: «con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione». Ritengo, dal momento che il Governo e il relatore hanno già accolto, molto significativamente, quella parte del maxiemendamento che riguarda la funzione di indirizzo e coordinamento, di poter coerentemente chiedere un'adesione anche alla soppressione di questa funzione che, rispetto all'indirizzo e al coordinamento, è assai più penetrante e riduttiva dell'autonomia.

L'emendamento 4.602, anch'esso pressivo del comma 2 dell'articolo 4, riguarda le competenze che vengono ancora attribuite allo Stato in materia di trasporti regionali e locali. Mi sembra, infatti, una gravissima contraddizione con i principi del decentramento e dell'autonomia, addirittura del federalismo, continuare a prevedere una competenza dello Stato su servizi espressamente definiti di interesse regionale e locale, con previsioni dettagliate che addirittura condizionano poi le competenze regionali e l'esercizio di tali funzioni in materia di trasporti fino al 2001, se ricordo bene.

L'emendamento 4.601, pressivo del comma 3 dell'articolo 4, riguarda l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, cioè l'emanazione di leggi regionali, e a me pare che sia per il tipo di riforma a cui stiamo attendendo con il presente provvedimento, sia per la previsione a breve dell'esame del provvedimento presentato dal Governo, andare oggi a sollecitare le regioni, entro un termine di sei mesi, ad adottare leggi in applicazione dell'ordinamento delle autonomie locali che stiamo modificando, sia soprattutto una grave fonte di confusione ordinamentale.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti presentati all'articolo 4 dal senatore Maceratini e da altri senatori si danno per illustrati.

Senatore Speroni, intende illustrare gli emendamenti a sua firma?

SPERONI. No, signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, anche lei dà per illustrati i suoi emendamenti?

SCHIFANI. Sì, signor Presidente, li do per illustrati.

DUVA. Signor Presidente, intervengo brevemente in qualità di co-firmatario dell'emendamento 4.200 che coincide con le proposte contenute anche nell'emendamento 4.101, già illustrato dal senatore Elia e alle cui considerazioni largamente mi rifaccio.

Desidero dare atto al Governo e al relatore per lo sforzo compiuto nell'intento di trovare una soluzione equilibrata per definire i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'emanazione dei decreti legislativi necessari per conferire nuove funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. In particolare la tormentata formulazione dell'articolo 4, che è stato oggetto di numerose e diverse redazioni fra il testo di iniziativa governativa e quello proposto dalla Commissione, con la presentazione di emendamenti e subemendamenti, dimostra e conferma le difficoltà affrontate.

Mi sembra che l'introduzione nell'ultima stesura del principio di efficienza accanto a quelli di sussidiarietà, di completezza e di cooperazione integri in modo soddisfacente questo lavoro perchè consente di fissare il criterio della eliminazione e della soppressione di funzioni e compiti che per effetto della riforma si riveleranno superflui. Mi pare, soprattutto, che questo corrisponda alle finalità di snellire il settore pubblico e di operare una decisa semplificazione amministrativa, secondo lo spirito di fondo che anima l'intero provvedimento al nostro esame.

Aggiungo che questo mi sembra particolarmente rilevante per il campo del lavoro e dei servizi all'impiego. La Commissione lavoro, in sede di espressione del parere sul disegno di legge n. 1124, aveva osservato giustamente che l'originaria formulazione dell'articolo 4 rischiava di essere troppo generica per operare affinché si desse più spazio all'attività e all'autonomia privata.

Mi sembra che il nuovo testo, che stiamo per votare, sia assai più completo e consentirà quindi sia nell'ambito della legislazione delegata, sia nell'ambito di quella ordinaria, di operare anche in questa direzione che a me – per la verità non solo a me – appare indispensabile per conseguire l'obiettivo di una effettiva modernizzazione dell'apparato pubblico centrale e locale.

Per restare all'esempio del lavoro, passare da un monopolio statale ad un monopolio regionale in materia di collocamento non mi sembrerebbe, infatti una soluzione efficace nè per le imprese nè per i lavoratori, e quindi per i cittadini. Dobbiamo perciò, in questo come in altri campi, esplorare con coraggio nuove strade e porci in questo ambito e anche a questo proposito obiettivi di respiro europeo. (*Applausi dai Gruppi Misto e Rinnovamento italiano*).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, intervengo per esprimere soddisfazione per questa intesa faticosamente raggiunta.

Indubbiamente, di fronte ad esigenze contrapposte, le intese finiscono sempre per avere un carattere transattivo e quindi spesso lasciano nell'una e nell'altra parte un fondo di insoddisfazione. Ma è appunto questo che consente il riscontro dell'equilibrio della transazione.

In realtà un'ammissione è dovuta: scontiamo una difficoltà, quella di stare esplorando il massimo grado di flessibilità delle norme costituzionali vigenti, per realizzare principi che si sono affermati nel pensiero politico, nella cultura, nel modo di sentire della gente, oggi in maniera più intensa di quanto non lo fossero nel 1948. Mi riferisco ovviamente a questa forte esigenza di avvicinare l'amministrazione agli amministrati, il centro della decisione amministrativa ai soggetti che per primi ne sentiranno gli effetti.

Naturalmente ciò non è pienamente conforme al criterio di decentramento che invece aveva ispirato il Costituente, che era stato quello di individuare innanzitutto un fascio di funzioni amministrative che venivano imputate direttamente alle regioni come oggetto di una loro competenza originaria, lasciando poi alle leggi della Repubblica la possibilità di individuare, all'interno delle stesse, quelle di livello esclusivamente locale che potevano essere attribuite direttamente agli enti locali.

La scelta che nasce, invece, dal principio di sussidiarietà è di tipo diverso: porta ad un decentramento che, obbedendo ad una filosofia differente, raggiunge risultati più intensi, perchè parte da una imputazione al livello più basso del complesso delle funzioni, operando residualmente per alcune funzioni, un'imputazione a livello più alto e quindi anche a livello regionale. Devo dire che il testo presentato dal Governo e quello proposto dalla Commissione si muovevano in questa direzione; scontavano però probabilmente un possibile conflitto con il dettato costituzionale, in quanto i decreti legislativi, oggetto della delegazione, potevano finire per sottrarre alle regioni, senza possibilità di un intervento normativo delle regioni stesse, delle funzioni che invece, in base all'articolo 117 della Costituzione, sono attribuite ad esse. Quindi, la soluzione che si è trovata è quella di affidare ad una pluralità di fonti l'attuazione di un disegno di riforma complessivo, che verrà attuato dai decreti legislativi, cioè dalle leggi delegate, con le quali concorreranno, in una posizione che è insieme di subordinazione e di prevalenza, le leggi regionali. Parlo di prevalenza perchè se le regioni eserciteranno tempestivamente il potere normativo, alla fine sarà poi la decisione normativa delle regioni a poter delineare, anche in maniera diversa, da territorio a territorio, l'intensità di questo decentramento ed il rapporto che si porrà tra poteri regionali e poteri complessivi delle autonomie sub-regionali; se, invece, l'esercizio non sarà tempestivo allora sarà la fonte normativa della legge delegata a delineare con criteri di maggiore omogeneità questo complessivo disegno di decentramento.

È questa la mediazione che noi riteniamo accettabile, anche coloro che come me avrebbero preferito la scelta più netta fatta in sede di Commissione. Tuttavia ci rendiamo conto che sussistono ragioni di carattere formale, di compatibilità con il quadro costituzionale e ciò indubbiamente ci spinge a ritenere ragionevole la soluzione di mediazione che si è trovata e quindi ad adottarla, a farla nostra. Per questi motivi il

Gruppo della Sinistra Democratica voterà a favore del testo che nasce dalla combinazione dell'emendamento 4.200 e dell'emendamento 4.200/1.

Presidenza del presidente MANCINO

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Sarò brevissimo perchè sono scaduti i tempi. Siamo di fronte ad un testo che non era stato presentato nel momento in cui si è svolta la discussione generale. Il nuovo testo è la conseguenza della rissa furibonda che si è verificata tra le Regioni e l'Associazione dei Comuni. Quella che il senatore Elia e, mi sembra, anche il senatore Pellegrino hanno presentato come una felice mediazione (il senatore Elia dice non felice) è, in realtà, una palese violazione della Costituzione della Repubblica, in particolare dell'articolo 128.

Avevamo detto in sede di discussione generale – e quindi siamo costretti a ripetere – che attraverso il disegno di legge n. 1124 si dà una interpretazione costituzionale che è una riscrittura della Costituzione. Tutti i progetti di provenienza regionale sull'argomento chiedono la soppressione dell'articolo 128 della Costituzione per attuare la manomissione dei Comuni e delle Province da parte delle Regioni.

Alla sensibilità dei colleghi sottopongo la questione nei termini essenziali. Secondo l'articolo 128 della Costituzione sono le leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni dei Comuni e delle Province. Consapevole di ciò, l'articolo 3 della legge n. 142 del 1990 si era dovuto limitare ad affermare – e il Presidente del Senato lo ricorderà certamente – che le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni. Organizzare l'esercizio delle funzioni non è determinare le funzioni.

Il compromesso raggiunto per risolvere la questione dei rapporti fra Comuni e Province da una parte e Regioni dall'altra attribuisce, in generale, alle Regioni il potere di determinare le funzioni dei Comuni e delle Province, dopo che le Regioni hanno conservato a se stesse le funzioni che ritengono di dover conservare.

Confermo il giudizio complessivo sul punto specifico: il disegno di legge n. 1124 è una palese violazione della Costituzione e in particolare dell'articolo 128. Il voto, perciò, non può che essere nettamente contrario.

PRESIDENTE Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente esprimo parere favorevole all'emendamento 4.200/1 nella nuova formulazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.200 e 4.101 esprimo un parere favorevole nella stesura derivante dalla nuova formulazione dell'emendamento 4.200/1.

In merito all'emendamento 4.603, presentato dalla senatrice Dentamaro ed altri senatori, vorrei chiedere alla collega Dentamaro e al Governo se ritengono possibile l'inserimento nella lettera *a*) del comma 3 dell'emendamento 4.200/1, dopo le parole «*ove possibile*» e prima delle parole «*all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati*» di questa formula, che mi sembra accolga la sostanza dell'emendamento 4.603: «*anche al fine di favorire l'assolvimento di compiti*» – toglierei «*funzioni e*» perchè mi sembra non sia più appropriato e potrebbe essere fuorviante, dato che nel testo si parla di funzioni e compiti riferendosi ad enti – «*di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità*». Ripeto per chiarezza: inserire dopo le parole: «*ove possibile*» questa formula: «*anche al fine di favorire l'assolvimento di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità*». Se i colleghi firmatari e il Governo sono d'accordo il mio parere in questi limiti è favorevole. Credo peraltro che il Governo sia d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.100, nel caso in cui non sia stato già fatto, chiedo che sia ritirato. Sono poi contrario a tutti gli altri emendamenti che sono in qualche modo o già contemplati nella nuova formulazione, quindi preclusi, o superati; comunque, a mio avviso, sono formulati in maniera non preferibile rispetto a quella del testo così come risulta dagli emendamenti fin qui accettati. Chiedo infine ai colleghi firmatari il ritiro degli emendamenti aggiuntivi e cioè del 4.0.1, del 4.0.200 e 4.0.202 che mi sembra siano ormai coperti e assorbiti dalla nuova formulazione.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 4.200 e 4.101 presentati rispettivamente dai senatori Mazzuca Poggiolini e Iuliano e dai senatori Elia ed altri, ai quali si aggiunge il subemendamento del Governo, in parte riformulato dal relatore – e per questo il Governo lo ringrazia – in modo da tener conto di altri emendamenti. Il Governo è ulteriormente favorevole alla correzione proposta dal relatore che recepisce l'emendamento 4.603, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e ritiene che nell'ultimo comma del subemendamento del Governo, anche per tener conto di un'osservazione del senatore Elia, al posto delle parole: «*entro centottanta giorni*» potrebbero essere scritte le parole: «*entro otto mesi*», in modo da allungare in maniera ragionevole il termine per i provvedimenti regionali previsti da questo comma. In questo modo il Governo crede di poter esprimere parere contrario su tutti gli altri emendamenti perchè ritiene che tutti quelli compatibili con l'impostazione che risulta dal testo degli emendamenti 4.200 e 4.101, come subemendati, siano stati in questo modo assorbiti tenendo conto

delle proposte giuste e ragionevoli che contenevano. Per questo motivo il parere del Governo sugli altri emendamenti è contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, concorda con la proposta del relatore?

DENTAMARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.200/2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.200/1, presentato dal Governo, nel nuovo testo, e inoltre – come proposto dal relatore – con l'inserimento alla lettera *a*), dopo le parole: «ove possibile», delle parole: «anche al fine di favorire l'assolvimento di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità» e sostituendo, al comma 4-*bis*, le parole: «centottanta giorni» con le parole: «otto mesi».

CUSIMANO. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, ho già messo in votazione l'emendamento, la verifica del numero legale la faremo dopo.

CUSIMANO. Signor Presidente, è nel momento in cui lei mette in votazione l'emendamento che si chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. No, senatore Cusimano, lei deve chiedere la verifica un attimo prima che io passi alla votazione dell'emendamento. Se siamo già in fase di votazione, e i colleghi stanno per alzare la mano, lei mi consentirà di procedere alla conta dei voti sulla proposta emendativa in votazione.

CUSIMANO. Appena lei ha messo in votazione l'emendamento, ho chiesto di parlare per chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ma quando ha chiesto di parlare, senatore Cusimano? Non voglio aprire una polemica con lei; sarei tendenzialmente sempre favorevole ad una collaborazione, ma lei mi chiede di verificare il numero legale nel momento in cui una parte dell'Assemblea sta esprimendo il proprio voto a favore dell'emendamento.

CUSIMANO. Ma lei non aveva chiuso la votazione.

PRESIDENTE. Ma cosa significa che la votazione non è chiusa? Lei deve chiedere la verifica del numero legale prima dell'indizione della votazione.

Metto ai voti – ripeto – l'emendamento 4.200/1 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200, identico all'emendamento 4.101.

Verifica del numero legale

CUSIMANO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Preioni vi è una richiesta di verifica di numero legale; chiederà la parola dopo.

PREIONI. Presidente, ma quando si può parlare? Se si alza la mano e non si viene visti, viene data la parola necessariamente dopo, per cui non si è mai tempestivi.

Ho assistito al breve diverbio fra lei e il senatore Cusimano...

PRESIDENTE. Non è un diverbio, senatore Preioni, non chiami diverbio quella che è una normale discussione.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Si intende che i dodici richiedenti verranno conteggiati tra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori, interamente sostitutivo dall'articolo 4, identico all'emendamento 4.101, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

A seguito di detta approvazione gli emendamenti 4.603, della senatrice Dentamaro, 4.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, 4.216, presentato dal senatore Speroni, e 4.511, presentato dal se-

natore Maceratini e da altri senatori sono assorbiti, mentre restano preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 e gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, il cui testo è il seguente:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni deliberano le leggi ed i successivi provvedimenti di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali nel termine di un anno, di cui al comma 1 dell'articolo 4, dalla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi, sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

4.0.1

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni deliberano le leggi ed i successivi provvedimenti di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali nel termine di un anno, di cui al comma 1 dell'articolo 4, dalla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi, sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

4.0.200

MAZZUCCA POGGIOLINI, IULIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni deliberano le leggi ed i successivi provvedimenti di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali nel termine di un anno, di cui al comma 1 dell'articolo 4, dalla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

4.0.202

SPERONI

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

5.200

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, dopo le parole: «Bolzano e» *inserire le seguenti:* «, dopo che sia stata disciplinata con legge».

5.801

ROTELLI, SCHIFANI, FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dell’Anci, dell’Upi e dell’Uncem».

5.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con la partecipazione dell’Anci, dell’Upi e dell’Uncem».

5.100

ELIA, ANDREOLI, DIANA Lino

Invito i presentatori ad illustrarli.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 5.200, anche perchè ho pochissimo tempo a mia disposizione.

ROTELLI. Rinuncio ad illustrare l’emendamento 5.801.

Volevo solo chiederle perchè non è stato messo ai voti l’articolo 4.

PRESIDENTE. Perchè l’emendamento 4.200 testè approvato è sostituito dall’intero articolo 4.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 5.510 per le medesime ragioni di mancanza di tempo.

ELIA. Do per illustrato l’emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 5.200. Parere negativo anche sull’emendamento 5.801, perchè è invece opportuno che vi sia da subito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Chiedo inoltre il ritiro degli emendamenti 5.510 e 5.100, perchè la partecipazione degli enti locali è prevista attraverso una forma istituzionale, quale quella della Conferenza Stato-Città: non mi sembra quindi opportuno aggiungere le istanze associative. In caso di non accoglimento di questo mio suggerimento, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.801, presentato dal senatore Rotelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il relatore ha invitato i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.510 e 5.100; i presentatori intendono accedere a tale richiesta?

PASQUALI. Signor Presidente, sinceramente non ho compreso le ragioni esposte dal relatore, ma le parole che chiediamo di aggiungere con il nostro emendamento sono le stesse indicate nell'emendamento successivo, 5.100; mi sembra giustificato che possano partecipare l'An-ci, l'Upi e l'Uncem. Intendo quindi mantenere l'emendamento 5.510.

ELIA. Siamo favorevoli alla rappresentanza unitaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.510.

BEVILACQUA. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Se i senatori richiedenti non parteciperanno al voto, saranno aggiunti al numero dei presenti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	167
Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	27
Contrari	131
Astenuti	8

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. L'emendamento 5.100 è precluso. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra Regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sugli schemi, inoltre, è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I decreti legislativi di cui al precedente articolo 1, con scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, dovranno provvedere alla puntuale individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative e alla loro ripartizione tra le Regioni. All'attuazione di tali trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e quello del tesoro».

6.521

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti».

6.602

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, ROTELLI, SCHIFANI

Al comma 1 sopprimere la parola: «finanziarie».

6.520

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla determinazione ed alla assegnazione delle singole quote di risorse di cui al precedente comma 1 provvedono le Regioni competenti per territorio, in occasione della approvazione del bilancio annuale, fatte salve le necessità di interventi straordinari da deliberare nel rispetto della normativa vigente».

6.522

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Sopprimere il comma 2.

6.601

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, ROTELLI, SCHIFANI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della Conferenza Stato-Città e autonomie locali» con le seguenti: «dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem».

6.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «della Conferenza Stato-Città e autonomie locali», inserire le seguenti: «con la partecipazione dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem».

6.100

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le altre: «del settore interessato».

6.110

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) al Presidente della giunta regionale sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

2) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;

2) all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

3) all'articolo 20 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383;

4) all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) al sindaco sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

2) all'articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

3) agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

6.255

SPERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) alle Regioni sono trasferite le competenze di cui:

1) al regio decreto-legge 25 luglio 1904, n. 523;

2) al regio decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1285;

3) al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1102;

4) al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448;

5) alla legge 16 giugno 1939, n. 1111;

b) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

1) agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899

2) all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61

3) agli articoli 48, 71 e 72 della legge 25 giugno 1965, n. 2359;

4) all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233;

c) al sindaco del comue di residenza dell'interessato sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

2) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

3) agli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194».

6.256

SPERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182;

2) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

3) all'articolo 84, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

4) agli articoli 3 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

b) al sindaco del comune dove lo straniero è domiciliato sono trasferite le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 e al Consiglio comunale sono trasferite le competenze di cui all'articolo 289 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148».

6.257

SPERONI

Sopprimere il comma 3.

6.600

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, SCHIFANI, ROTELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PASQUALI. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo all'articolo 6.

DENTAMARO. Signor Presidente, credo che gli emendamenti che ho presentato all'articolo 6 siano preclusi, comunque li ritiro.

ELIA. Signor Presidente, la questione affrontata dall'emendamento 6.100 è la stessa dell'emendamento 5.100; siccome quell'emendamento non è stato approvato, ritiro l'emendamento 6.100.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.110.

SPERONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato all'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti non ritirati, in particolare su quelli presentati dal collega Speroni; non si tratta di una contrarietà rispetto all'obiettivo, ma sul metodo e cioè di introdurre parte di puntuali discipline abrogative o di trasferimento direttamente con questo testo e non attraverso la delega.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.521, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.602, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, è stato ritirato.

L'emendamento 6.520, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.522, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.601, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 6.100 e 6.110, presentati rispettivamente dal senatore Elia e da altri senatori e dal senatore Marchetti e da altri senatori, sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.255, presentato dal senatore Speroni.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.255.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.255, presentato dal senatore Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	173
Senatori votanti	172
Maggioranza	87
Favorevoli	14
Contrari	143
Astenuti	15

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.256.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi sembra che la chiusura della maggioranza nei confronti di questi emendamenti denoti ancora una volta la falsità delle affermazioni autonomistiche e federaliste. Questi emendamenti mirano a trasferire talune funzioni da organi dello Stato (segnatamente i prefetti, non eletti ma nominati e quindi burocrati, funzionari), agli eletti dai cittadini, addirittura direttamente o indirettamente, come nel caso dei presidenti delle regioni; essi mirano a trasferire funzioni dallo Stato alle regioni, alle province, ai comuni.

Si parla tanto di autonomia ma poi si lasciano allo Stato tutte quelle funzioni elencate negli emendamenti da me presentati. Si possono anche raccontare le balle in giro, in televisione, sui giornali, nelle Aule parlamentari e dire che si è in favore dell'autonomia; se si è centralisti lo si dica però chiaramente, senza nascondersi dietro un dito, magari dietro le resistenze dei funzionari, dei burocrati, dell'apparato centralista della Repubblica, forse una e forse indivisibile. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei far osservare al collega Speroni che il Governo terrà conto delle indicazioni contenute anche in questi emendamenti. Alcune sono chiaramente inaccettabili rispetto a quanto abbiamo già votato: ad esempio, il trasferimento delle competenze del prefetto, in materia di ordine e di sicurezza pubblica, al presidente della giunta provinciale è in contrasto con quanto abbiamo votato all'articolo 1. In tale articolo abbiamo precisato che le competenze in materia di ordine e di sicurezza pubblica restano allo Stato.

Altre indicazioni contenute in questi emendamenti sono coerenti con i principi generali, ma il criterio che abbiamo seguito è quello di non entrare qui – altrimenti non si effettuerebbe una delega – nella elencazione puntuale di competenze da trasferire, ma di indicare in modo dettagliato e articolato i criteri. Vorrei dire che il no del Governo all'emendamento 6.256 è rispetto al merito, quando si prevede appunto il trasferimento alle province delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, ed è un no, riguardo ai criteri e all'impostazione del disegno di legge, per competenze tra quelle che qui sono indicate che saranno sicuramente trasferite ma che non è il caso di indicare con disposizioni specifiche. Altrimenti faremmo qui i decreti delegati e dovremmo scrivere alcune centinaia di pagine di norme specifiche.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo che su questo emendamento si voti mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.256, presentato dal senatore Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	18
Contrari	148
Astenuti	13

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.257.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, innanzi tutto esprimo, ovviamente, il voto favorevole del nostro Gruppo, invito inoltre i colleghi ad assumere una posizione autonoma da quanto testè affermato dal ministro Bassanini. Siamo in un'Aula parlamentare e dobbiamo decidere se approvare unicamente una delega o assumerci direttamente noi le responsabilità. Come abbiamo detto all'inizio dell'esame del disegno di legge, non siamo contrari alla delega, ma il fatto di votare delle deleghe non vuol dire che ci spogliamo, in presenza di emendamenti specifici e puntuali, del nostro diritto di parlamentari di legiferare immediatamente, senza la mediazione della delega al Governo.

Quindi, anche per rispetto della nostra primaria funzione legislativa, che appunto può estrinsecarsi con la delega, ma anche con provvedimenti diretti - e non sarebbe la prima volta, basti vedere ad esempio la legge comunitaria e la stessa legge finanziaria, o meglio il collegato

principale, in cui coesistono tranquillamente elementi di delega ed elementi normativi diretti – non capisco perchè si debba blindare il seguente provvedimento e dire che si fanno unicamente deleghe. Possiamo benissimo fare l'uno e l'altro. Se il ministro Bassanini, poi, ritiene che alcuni provvedimenti siano in contrasto con quanto già votato – visto che anche per economia di tempo abbiamo ritenuto di accorpate in pochi emendamenti taluni provvedimenti, come è stato fatto già ieri – può tranquillamente proporre di votare per parti separate l'emendamento 6.257. Visto che lui non lo ha fatto, chiedo che su tale emendamento si voti per parti separate, ossia su ogni singolo numero della nostra proposta emendativa ed inoltre chiediamo che su di esso si voti con procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, le chiedo la cortesia di richiedere la presenza del ministro Flick, oggi pomeriggio quando ci sarà la discussione del disegno di legge n. 1618 che concerne il personale di polizia penitenziaria e modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria. Voglio quindi adesso rivolgere la richiesta della presenza del ministro Flick in Aula oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Invito il sottosegretario Ayala ad esprimersi su tale richiesta.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, non ho nulla da dire tranne che non credo sarà possibile oggi per il ministro Flick essere in Aula perchè è sicuramente a Catania (non so se poi dovrà recarsi altrove). Se in giornata tornerà a Roma gli riferirò personalmente anche di questa richiesta avanzata dal senatore Preioni.

* PREIONI. Signor Presidente, chiedo allora che l'esame dell'atto Senato n. 1618 sia differito ad altra data, quando sarà possibile avere la presenza del ministro Flick.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, per venirle incontro dovremmo rivedere un calendario approvato nella giornata di ieri.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 6.257 è stata avanzata richiesta di votazione per parti separate, se l'Assemblea è d'accordo.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, siamo contrari alla richiesta di votazione dell'emendamento 6.257 per parti separate e vorrei spiegare il perchè al collega Speroni. Ha ragione quando dice che noi potremmo fare insieme una legge di delega e norme immediatamente operative che anticipino la legge delegata, potremmo cioè realizzare sia l'una che l'altra cosa. In questo modo però faremmo un pasticcio, perchè dobbiamo cercare di elaborare un disegno razionale. Bisogna imputare e trasferire funzioni e compiti ma insieme anche risorse. Altrimenti finiremmo per compiere delle anticipazioni che caricherebbero gli enti locali di compiti nuovi che non sarebbero in grado di assolvere. Per questo siamo contrari alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di votazione per parti separate, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento.

Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Ricordo che se i senatori richiedenti la verifica del numero legale non parteciperanno al voto saranno aggiunti al computo dei presenti ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Regolamento. *(La senatrice Dentamaro chiede la parola).*

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

DENTAMARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di votazione per parti separate. Mi sembra

che l'unica argomentazione addotta per contrastare la richiesta di votazione per parti separate, enunciata dal senatore Pellegrino, non sia affatto coerente con l'impostazione complessiva del disegno di legge. Ho cercato di sostenere che funzioni e risorse, per un fatto di razionalità, vanno trasferite contemporaneamente. Adesso si dice che non si può procedere con questa tecnica perchè si deve intervenire organicamente sulle funzioni e sulle risorse in modo contestuale. Si tratta di un argomento veramente specioso e dichiaro il mio voto favorevole alla votazione per parti separate, perchè non esiste nessun argomento valido per impedire che si voti secondo questa tecnica più logica, più razionale e più democratica che consente al Parlamento di esprimersi meglio, più meditatamente e più consapevolmente su contenuti sicuramente differenziati e differenziabili.

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, le ho dato la parola in via eccezionale perchè lei aveva alzato la mano prima che indicessi la verifica del numero legale. Ricordo però che nella proposta di votazione per parti separate si procede per alzata di mano e senza discussione, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento.

Metto ai voti la proposta del senatore Speroni di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 6.257.

Non è approvata.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.257.

SPERONI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ribadisco la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento da me presentato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.257, presentato dal senatore Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	186
Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	16
Contrari	148
Astenuti	21

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Ricordo che la senatrice Dentamaro ha ritirato l'emendamento 6.600.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, abbiamo registrato una certa ostilità procedurale da parte della maggioranza, mentre noi finora abbiamo tenuto un comportamento per niente ostruzionistico. Allora il nostro è l'ultimo avviso: se proceduralmente si useranno ancora questi sistemi, come non accettare di votare per parti separate e via dicendo, inizieremo un atteggiamento ostruzionistico. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati comunque, con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Sopprimere l'articolo.

7.200

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO

All'emendamento 7.600, sostituire le parole: «90 giorni» con le altre: «45 giorni».

7.600/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora nel termine di 90 giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli stessi atti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

7.600

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, SCHIFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'articolo 4, primo comma, limitatamente alle parole da: «nonchè la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e secondo comma, limitatamente alle parole da: «e nell'ambito» fino a: «comma precedente» del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 limitatamente alle parole «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, limitatamente alle parole «atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e nel rispetto delle disposizioni statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2 comma 3 lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

7.500 (già comma *2-quinquies* degli em. 1.240 e 1.241) SPERONI, ROTELLI, PERA, FUMAGALLI
CARULLI, DENTAMARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-ter.* È soppresso l'ultimo periodo della lettera *o*) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

7.501 (già em. 2.235) SPERONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-quater. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e soppresse ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, emana norme intese ad introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi dipartimenti.

2-quinquies. Nell'esercizio della delega legislativa di cui al comma *2-octies*, e nella successiva attuazione, contestualmente al trasferimento di funzioni e di competenze è assicurata la devoluzione delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale».

7.502 (già commi *2-octies* e *2-novies* degli em. 1.240 e 1.241) ROTELLI, PERA, FUMAGALLI
CARULLI, DENTAMARO

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri, l'emendamento 7.500 è stato approvato come comma *2-quinquies* degli emendamenti 1.240 e 1.241 e che l'emendamento 7.501 è stato approvato come emendamento 2.235.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti presentati all'articolo 7.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.510.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 7.200.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 7.600/1.

Il Governo, ritenendo di esprimere parere favorevole sull'emendamento 7.600, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, propone però con il subemendamento 7.600/1 di ridurre il termine previsto nella proposta emendativa. Ricordo che in esso si affronta la nuova disciplina della funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui ieri già ci siamo occupati. L'emendamento 7.600 prevede l'acquisizione di un parere preventivo da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che noi riteniamo debba essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Con l'emendamento 7.600/1 proponiamo che gli atti siano adottati dal Consiglio dei ministri entro 45 giorni anzichè entro 90 giorni.

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, accetta le modifiche proposte dal Governo?

DENTAMARO. Signor Presidente, pregherei l'onorevole Ministro di ripetere, sintetizzando, quanto ha testè dichiarato.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Senatrice Dentamaro, il Governo è favorevole al suo emendamento 7.600 purchè vengano apportate due correzioni. Riteniamo opportuno che il termine della prima riga venga ridotto a 45 giorni e che alla fine del comma vengano aggiunte le seguenti parole: «da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta».

DENTAMARO. Signor Presidente, dichiaro di accogliere tali modifiche.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.510 e 7.200. Esprimo, invece, parere favorevole sugli emendamenti 7.600/1 e 7.600, con le modificazioni suggerite dal Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.502 devo esprimere parere contrario in quanto esso si riferisce ad un argomento che mi sembra sia stato già oggetto di un'altra proposta emendativa, se non sbaglio. Quindi credo che non sia coerente con l'impianto attuale dell'articolo così come deriva dalle aggiunte già operate ieri, e in buona parte è anche superato dalle decisioni già assunte dall'Assemblea. Esprimo quindi un parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.600, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, nel testo riformulato secondo la proposta avanzata dal Governo e accolta dai proponenti, che così assorbe l'emendamento 7.600/1, presentato dal Governo; il testo dell'emendamento 7.600 è pertanto il seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli stessi atti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.502 (già commi 2-*octies* e 2-*novies* degli emendamenti 1.240 e 1.241), presentato dal senatore Rotelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro» fino a: «in vigore» con le altre: «in uno con l'approvazione del Bilancio annuale dello Stato».

8.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

È stato altresì presentato il seguente emendamento, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

2. La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al precedente comma 1 è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito, a livello nazionale, il complesso dei trasferimenti erariali tra le diverse categorie di enti territoriali».

8.0.202 (Testo corretto)

SPERONI

Invito la senatrice Pasquali ad illustrare l'emendamento 8.510.

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 8.510.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 8.510 perchè la connessione temporale che opera si mostra inopportuna.

PRESIDENTE. Invito il senatore Speroni ad illustrare l'emendamento 8.0.202 (Testo corretto).

SPERONI. Signor Presidente penso che questo emendamento sia fondamentale nell'impianto non solo di questo disegno di legge ma di tutto il complesso di provvedimenti che comunemente vanno sotto il nome di «disegni di legge Bassanini», comprendendo anche il disegno di legge n. 1388, che qualcuno chiama «disegno di legge Napolitano».

In questo emendamento si è tentato – penso con successo, quanto meno nella forma, poi bisognerà vedere se il successo arriderà all'emendamento anche in sede di votazione – di dare finalmente una forma di autonomia finanziaria (non certo il federalismo fiscale, che è altra cosa), di risorse proprie, di cominciare a limare qualcosa alla finanza derivata senza alcun onere per lo Stato.

Si dice con questo emendamento molto chiaramente che i comuni, le province, le regioni non godono più di trasferimenti dallo Stato, quindi non ci sarà più il prelievo delle imposte in un singolo comune, il conferimento allo Stato del relativo gettito e la redistribuzione nello stesso comune, provincia, o regione; ogni comune, ogni provincia e ogni regione avrà invece la sua quota percentuale di Irpef uguale in tutta la Repubblica, una e indivisibile, sul gettito Irpef prodotto nel comune, nella provincia e nella regione.

Certo, questo potrà portare a forme di sperequazione, che ritengo sacrosante perchè, se una collettività produce di più è giusto che abbia di più, con buona pace del collega Bertinotti e delle sue idee di appiattimento egualitaristico. Questo succede anche per le persone fisiche, non per le collettività: chi è più capace, chi ha più successo, chi guadagna di più ha, a seconda delle scelte, l'autovettura più potente, la casa più grande, le vacanze più esotiche o, comunque, un tenore di vita più alto perchè, in una società improntata al libero mercato, riteniamo che sia giusto che gli individui che hanno maggiore affermazione in campo economico possano godere di questi benefici; qualcuno potrà rimpiangere la Russia di Breznev, ma non certo noi della Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Se tale principio vale per gli individui, lo stesso principio intendiamo sia applicato alle collettività. Questo naturalmente non vuol dire che le collettività più disagiate sotto il profilo economico debbono essere abbandonate a loro stesse, ci sarà sempre nel bilancio dello Stato una parte per giungere alla perequazione; una perequazione che, a nostro giudizio, non potrà mai essere assoluta proprio perchè a un certo punto i meriti vanno riconosciuti, sia i meriti nel produrre ricchezza sia i meriti nel gestire questa ricchezza. Oggi, invece, assistiamo al rovesciamento delle posizioni, assistiamo al privilegio dei comuni dissestati che, con provvedimenti successivi, hanno visto i loro debiti ripianati a spese di quelle amministrazioni oculate che, magari facendo compiere sacrifici ai propri cittadini, hanno poi dovuto subire dei prelievi in favore di altre amministrazioni fantasiose, chiamiamole così, che hanno dilapidato il denaro pubblico. Ci sono esempi recenti di amministrazioni leghiste (le amministrazioni provinciali di Bergamo e di Mantova) che hanno addirittura rinunciato all'esazione di tributi, come la TOSAP, in quanto la loro buona gestione ha consentito avanzi di bilancio tali da ripercuotersi immediatamente in una diminuzione della pressione fiscale reale sui residenti in quelle province. Abbiamo, invece, altre province dove non ci sono tali avanzi di bilancio; ci sono comuni prossimi al dissesto che chiedono continuamente soldi a quegli altri; abbiamo una situazione quasi di rapina, basti pensare al comune di Roma. Il comune di Roma è in procinto, infatti, di introdurre un taglieggiamento per l'accesso al centro, anche per coloro (come ad esempio noi parlamentari, vista la nostra sede di attività) che sono obbligati a raggiungere il centro di Roma. Tale comune vorrebbe taglieggiarci con 640.000 lire per concederci di venire qui con la nostra autovettura. Naturalmente tutti quelli che godono delle cosiddette auto blu non subiranno questo balzello.

Sempre a proposito del comune di Roma voglio segnalare al Ministro che, a differenza di quanto prevedono le norme, per ottenere questo permesso di accesso al centro il comune, nel caso in cui l'autovettura sia intestata ad un familiare, si ostina a pretendere un certificato di stato di famiglia anzichè una dichiarazione, resa a norma delle vigenti leggi sull'autocertificazione... (*Commenti del senatore Forcieri*) ...le notizie erano di un quarto d'ora fa dell'ufficio cerimoniale, non so se poi sono cambiate.

In ogni caso rimane il fatto di un'iniqua distribuzione delle risorse, basti pensare a come sono «conciate» talune autostrade nel Nord a fronte, ad esempio, dell'autostrada Roma-Napoli. Basta pensare alla Torino-Savona, alla Milano-Torino, alla Milano-Varese per vedere che la sperequazione esiste a danno della Padania. Ecco che allora noi, ripeto, senza oneri per lo Stato, intendiamo dare a ciascuno il suo: quello che manca nei provvedimenti, vale a dire il trasferimento delle risorse finanziarie, è presente in questo emendamento.

Liberi, naturalmente i colleghi di accettarlo o respingerlo; liberi anche di bocciarlo e definirsi autonomisti e federalisti; liberi, di conseguenza, di essere grandi bugiardi. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il suo Gruppo è al di sotto del tempo assegnato di ben cinque minuti. Se non trova un prestito dovrà, negli interventi successivi, limitarsi all'annuncio di voto.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 8.0.202.

* VILLONE, *relatore*. Il senatore Speroni dice alcune verità. Sono per una parte assolutamente d'accordo con lui, nel senso che sulla via intrapresa c'è il superamento della cosiddetta finanza di trasferimento per gli enti locali. Si va quindi verso un sistema a regime in cui l'ente locale vivrà in larga parte di risorse proprie. Già oggi questo accade; la percentuale delle entrate proprie per i comuni e gli enti locali è attualmente molto maggiore di ieri.

Tuttavia proprio l'intervento del collega Speroni dimostra che non è possibile accogliere oggi il suo emendamento, e per questo esprimo parere contrario, perchè ha sottolineato con assoluta chiarezza la complessità tecnica e politica della questione, che certamente non si può affrontare con una norma inserita in una sede impropria: evidentemente questo provvedimento non è quello in cui una norma di questo genere potrebbe ben collocarsi, mentre i testi ora all'esame della Camera dei deputati sono la vera *sedes materiae*.

Condivido quindi l'impianto della proposta del senatore Speroni, so che dobbiamo andare verso questa direzione, ma non credo che sia possibile oggi con l'inserimento di questo emendamento procedere sulla via indicata, anche se è necessaria ed è nel nostro futuro.

PRESIDENTE. Senatore Villone, devo ricordare anche a lei che ha esaurito il tempo a sua disposizione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 8.510 e 8.0.202 (Testo corretto).

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.510.

Sull'emendamento presentato dal senatore Speroni, il Governo concorda con il relatore: l'allargamento dell'autonomia impositiva è un punto essenziale e andrà realizzato contestualmente alla riforma. Vorrei però sommessamente sottolineare al collega Speroni che la sede propria di questo emendamento è il disegno di legge collegato in questo momento all'esame della Camera, che contiene norme, che probabilmente il collega Speroni giudicherà insufficienti, sull'autonomia impositiva. Quel testo arriverà presumibilmente all'esame del Senato fra una settimana, dieci giorni, in quella sede si può e si deve discutere delle misure per l'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali, mentre in questo testo sarebbe fuori della sua sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.202 (Testo corretto).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarare il voto favorevole non solo mio ma dell'intero Gruppo del CCD all'emendamento del senatore Speroni.

All'argomento del ministro Bassanini, ossia che si tratta di un emendamento buono, ma presentato in una sede impropria voglio replicare che gran parte della rimanente materia probabilmente è in sede impropria; questo è dovuto anche al fatto che il Governo ha inteso rivedere diverse norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, o in genere in materia di autonomia, spezzettandole in tre diversi provvedimenti. Il modo di legiferare di questo Governo purtroppo è stato da noi inutilmente criticato in Commissione e lo facciamo anche in questa sede.

Quanto al contenuto dell'emendamento stesso, che io sollecito tutti i colleghi a votare, mi pare di poter affermare che il principio dell'autonomia finanziaria o tributaria, al quale l'emendamento si ispira, è un passaggio utile verso il federalismo fiscale che rimane comunque un

obiettivo da perseguire all'interno della riforma del tipo di Stato, che speriamo sia affrontata al più presto.

Con queste precisazioni, lamentando ancora che il Governo abbia avuto un atteggiamento così esitante, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 8.0.202 (Testo corretto).

SPERONI. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.202 (Testo corretto), presentato dal senatore Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Se i senatori richiedenti non parteciperanno al voto, saranno aggiunti al computo dei presenti, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	184
Senatori votanti	183
Maggioranza	92
Favorevoli	27
Contrari	145
Astenuti	11

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9:

CAPO II.

Art. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 9.610, al comma 4, sopprimere la lettera a) e conseguentemente alla lettera b) sopprimere le parole: «compresi quelli di cui alla lettera a)».

9.610/12

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

All'emendamento 9.610, al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

9.610/2

IL GOVERNO

All'emendamento 9.610, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere una distinta disciplina, rispetto ai dirigenti, dei dipendenti pubblici che svolgano, nei vari comparti, qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione ad albi, oppure compiti di studio e di ricerca;».

9.610/6

IL GOVERNO

All'emendamento 9.610, al comma 4, sopprimere la lettera e).

9.610/10 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

All'emendamento 9.610, al comma 4, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali è dall'ARAN sottoposta alla Corte dei conti limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, che può avvalersi di un nucleo di esperti designati da pubbliche amministrazioni; prevedere che la Corte dei conti dovrà pronunciarsi entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere, che la certificazione e il testo dell'accordo sono trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;».

9.610/4

IL GOVERNO

e la fusione di ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge, di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine i decreti legislativi si atterranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) garantire autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa alle Regioni, agli enti locali e altre amministrazioni ad ordinamento autonomo; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, costituiscano un comitato di settore;

e) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali è dall'ARAN sottoposta alla Corte dei conti limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui

all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, che può avvalersi di un nucleo di esperti designati da pubbliche amministrazioni; prevedere che la certificazione ed il testo dell'accordo sono trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere il contratto collettivo, il quale produce effetti dalla sottoscrizione;

f) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via incidentale atti organizzativi della pubblica amministrazione, prevedendo: misure organizzative e processuali atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, il contestuale trasferimento di controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, in tutto o in parte, nei settori degli interventi edilizi, urbanistici e dei servizi pubblici, nonchè alla responsabilità civile della pubblica amministrazione nei detti settori prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

g) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».

9.610

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fusione di Ministeri», inserire le seguenti: «operanti nelle materie di competenza regionale».

9.800

ROTELLI, DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.202

SPERONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali».

9.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.200

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.250

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e tecnologica», inserire le seguenti: «e spaziale».

9.201

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) conferire le funzioni di commissario del Governo al Presidente della giunta regionale o provinciale».

9.200a

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

9.700

PERA

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le altre: «novanta giorni».

9.720

PERA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, l'Anci, l'Upi, l'Uncem e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

9.100

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, l'Anci, l'Upi, l'Uncem e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;».

9.511

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che ho presentato all'articolo 9.

Dovrò invece riflettere sul mantenimento dell'emendamento 9.610/12, in base alle proposte più definitive che spero proverranno da parte dell'Assemblea o del Governo in ordine all'emendamento 9.610;

credo vi siano proposte modificative al riguardo, che potrebbero mutare il nostro atteggiamento in ordine al citato emendamento 9.610/12.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'emendamento 9.610 e dei relativi subemendamenti risiedono nella volontà di completamento e di connessione con l'operazione di riforma che viene operata. Del resto saranno poi esaminati emendamenti presentati dall'opposizione, dai colleghi Manis, Meluzzi e in parte anche dal collega Maceratini che pongono lo stesso problema. Si tratta della necessità di coordinare le disposizioni in materia di impiego e di lavoro pubblico alle trasformazioni organizzative e istituzionali che si vengono ad operare. La proposta è quindi quella di riaprire i termini per i decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previsti dalla legge n. 421 del 1992, con gli stessi principi e criteri direttivi di tale legge, salvo alcune modifiche che tendono a completare il disegno della cosiddetta privatizzazione o contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, estendendolo anche ai direttori generali, sempre fermo il principio di separazione tra politica e amministrazione (uno dei principi fondamentali della legge n. 421 del 23 ottobre 1992), e trasformando l'agenzia contrattuale, l'ARAN, da agenzia dello Stato (a cui essenzialmente solo il Governo dà direttive) in agenzia di tutto il sistema pubblico; ad essa quindi anche le regioni e gli enti locali daranno le loro direttive quando si tratterà di rinnovare il contratto dei dipendenti di tali amministrazioni. In quel caso l'ARAN non prenderà direttive dal Governo, trattandosi di dipendenti di regioni o di enti locali retribuiti già oggi dagli stessi.

Questa trasformazione è importante perchè oggi siamo in presenza di una situazione indubbiamente anomala: il Governo, sia pure promuovendo le opportune intese nella Conferenza Stato-regioni o con l'ANCI e l'UPI, dà direttive in materia di contratto per dipendenti non dello Stato nè del parastato; dipendenti che non dipendono dai poteri e dalle organizzazioni centrali.

Prevediamo inoltre che si attui un principio già contenuto nella legge n. 421: la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di lavoro. A tale riguardo, e sentite anche alcune obiezioni, il Governo propone di cancellare l'ultimo periodo della lettera f) dell'emendamento 9.610, che prevede il trasferimento al giudice amministrativo di alcune competenze per compensare il trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di lavoro pubblico, ferme restando le altre misure tendenti ad evitare un sovraccarico di lavoro per la magistratura del lavoro.

ROTELLI. Do per illustrato l'emendamento 9.800 sapendo che abbiamo esaurito il tempo a disposizione del nostro Gruppo. Spero però che mi sia poi consentito di illustrare l'emendamento 9.0.208.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, le ricordo che il Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo le ha concesso 15 minuti, mentre altri 5 le sono stati concessi dal Gruppo Rinnovamento italiano.

SPERONI. Do per illustrato l'emendamento 9.202.

PASQUALI. Diamo per illustrati gli emendamenti 9.510 e 9.511.

FUMAGALLI CARULLI. Do per illustrato l'emendamento 9.200.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, l'obiettivo dell'emendamento 9.250 era di riportare in Parlamento in modo diretto e non soltanto attraverso il parere sul decreto delegato la grande questione nazionale della creazione di premesse strutturali, organizzative e finanziarie per un'efficace politica della ricerca, che ha costituito per tanti paesi il motore per uno sviluppo successivo. Poichè ho avuto assicurazioni dal Ministro in base alle quali si potrà collaborare in modo fattivo all'interno della maggioranza, vorrei ritirare questo emendamento con la premessa che questo era l'obiettivo che esso si poneva.

LORENZI. L'emendamento 9.201 si illustra da sè.

* PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 9.200a tende a conferire le funzioni oggi esercitate dal Commissario di Governo al presidente della giunta regionale o provinciale; esso è certamente un salto di qualità in direzione federalista. Questa veramente sarebbe una impostazione federalista nel senso di effettiva collaborazione e di effettivo leale comportamento tra Stato, regioni, province ed enti locali.

Sono quindi dell'avviso che questa proposta di emendamento abbia un carattere molto importante e rilevante proprio in questa sede; se poi tale proposta non venisse accettata sarebbe comunque già un passo avanti sentire che questa è la direzione verso la quale ci muoveremo.

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario, sull'emendamento 9.200a in quanto i proponenti pretendono di introdurre in una legge ordinaria un emendamento che contiene un evidente, macroscopico *vulnus* di una norma di rango costituzionale quale è lo statuto della provincia di Bolzano. Si chiede quindi una modifica a qualcosa che, viceversa, i proponenti dovrebbero difendere perchè è la base e l'essenza stessa dell'autonomia della provincia di Bolzano.

A tale riguardo rilevo inoltre che: all'articolo 35 lo statuto della provincia di Bolzano prevede la figura del Commissario del Governo come necessario tramite tra l'autorità locale e il Governo centrale; all'articolo 55 si prevede che ogni disegno di legge provinciale sia comunicato necessariamente al Commissario del Governo, anche se non se di fatto questa norma venga rispettata, vista la tendenza del potere provinciale ad essere sopraffattore da tutti i punti di vista. Per cui riteniamo, anche sotto questo profilo, che sarebbe del tutto assurdo dare ulteriore potere a chi ne ha già troppo e a chi ha nelle mani la possibilità

di porsi come re senza corona di una provincia che gode di una situazione già anomala rispetto al resto dello Stato. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PERA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.700 e 9.720 però, se mi è consentito, colgo l'occasione per avanzare una richiesta di precisazione al ministro Bassanini. Rispetto all'emendamento 9.610, sostitutivo dell'articolo 9, al comma 4, lettera *a*), mi sembra che il ministro Bassanini facesse riferimento alla contrattazione privata per quanto riguarda i dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche e tra gli equiparati ci sarebbero anche i professori universitari. Ora dal momento che siamo in attesa di risposta da parte del ministro Berlinguer rispetto alla situazione universitaria (stato giuridico e norme sull'università), mi chiedo se il ministro Bassanini non ritenga, per lo meno per il momento, di accantonare questa parte dell'emendamento 9.610 affinché possiamo avere una risposta completa da parte anche del ministro Berlinguer.

* ELIA. Signor Presidente, ho ascoltato le dichiarazioni del ministro Bassanini e mi permetto di sottolineare che per quello che riguarda la contrattualizzazione è necessario integrare le esclusioni, di cui al famoso decreto-legge n. 29 del 1993, richiamando al comma 4, anche il comma 5 dell'articolo 2 del suddetto decreto, in tal modo superando anche le preoccupazioni testè espresse dal collega Pera. Ritengo inoltre si debba sottolineare – lo ha già in parte fatto il Ministro – che viene mantenuto il principio di separazione tra la sfera della politica, dell'indirizzo politico e quella dell'amministrazione e della gestione, non solo, ma nei limiti di compatibilità con i principi espressi dagli articoli 97 e 98 della Costituzione.

Signor Presidente, l'emendamento 9.100, da noi presentato, riguardante la provincia di Bolzano si da per illustrato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore per l'espressione dei pareri, ricordo che in seguito alle posizioni assunte dal senatore Pera e successivamente dal senatore Elia, è stata avanzata la richiesta di aggiungere alla lettera *a*) richiamata nell'emendamento 9.610/2, dopo le parole: «comma 4», le parole: «e 5» del decreto legislativo n. 29 del 1993. Invito il ministro Bassanini ad esprimersi su tale richiesta.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, penso che sia corretta la preoccupazione espressa dal professor Pera.

Personalmente – devo dire personalmente perchè non sono Ministro della pubblica istruzione – la mia opinione è che il principio della privatizzazione e contrattualizzazione andrebbe esteso, con le sole eccezioni indicate dal comma 4, cioè carriera diplomatica, carriera prefettizia, carriera militare e giustizia, a tutti i funzionari e dipendenti dello Stato. Ritengo anche che sia giusta e legittima la preoccupazione o comunque l'esigenza espressa di valutare il caso nella sede propria, eventualmente

anche nella giornata di oggi se verrà ritenuto opportuno, oppure in altra sede.

È possibile realizzare tutto questo aggiungendo nell'emendamento 9.610/2 dopo «comma 4», come propone il professor Elia, anche la dizione «e 5». Inoltre, sentiti i rilievi del professor Elia, l'emendamento 9.610 si potrebbe riformulare inserendo al comma 4, dopo le parole: «ai principi» l'espressione: «contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione», ed aggiungendo dopo il riferimento all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il periodo: «a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti di responsabilità di direzione delle amministrazioni». In questo modo le esigenze prospettate verrebbero assolte.

Confermo la mia opinione che la riforma avviata dai governi Amato e Ciampi merita di essere portata a compimento, mentre per molte ragioni che i colleghi conoscono è rimasta per metà inattuata.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dopo le proposte avanzate e accolte dal Governo, ritengo che ci siano le condizioni per il ritiro dell'emendamento 9.610/12 riservandomi poi di rivedere il testo del Governo nella esatta formulazione.

Per le dichiarazioni fatte precedentemente dal Ministro, ritiro anche l'emendamento 9.610/11, perchè il Governo ha rinunciato praticamente all'inserimento della seconda parte della lettera *f*) dell'emendamento 9.610 laddove si prevedeva «il contestuale trasferimento di controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, in tutto o in parte, nei settori degli interventi edilizi, urbanistici e dei servizi pubblici» Si trattava di una intromissione del tutto impropria in questo testo di una estensione della delega. Ora il Governo ritira questa parte dell'emendamento 9.610 e per questo mi ritengo soddisfatto e, ripeto, ritiro l'emendamento 9.610/11.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.610/2, nella nuova formulazione e quindi con la menzione anche del comma 5, 9.610/6, 9.610/4, 9.610/5, 9.610/1, 9.610/3 e 9.610. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, se viene approvato l'emendamento 9.610 sono preclusi. In ogni caso, qualora ciò non avvenisse, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Ricordo che gli emendamenti 9.610/12 e 9.610/11, presentati dal senatore Marchetti e da altri senatori, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.610/2, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.610/6, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.610/10, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.610/4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.610/5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.610/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.610/3, presentato dal Governo.

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 9.610 ricordo che ad esso sono state apportate le seguenti integrazioni:

Al comma 4, dopo le parole «n. 421», inserire le seguenti: «a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni».

Sempre al comma 4, dopo le parole «si atterranno ai principi», inserire le seguenti: «contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai».

Nella lettera f) sopprimere, dopo il punto e virgola, tutto l'ultimo periodo che inizia con le parole: «infine, il contestuale trasferimento di controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo».

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 9.610, presentato dal Governo, così come testè riformulato.

È approvato.

A seguito di tale votazione, i restanti emendamenti all'articolo 9 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto come il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- a) soppressione della sede di Roma;
- b) trasferimento di tutti gli uffici e i servizi della direzione generale nella sede di Caserta (Reggia);
- c) soppressione della sede di Bologna;
- d) istituzione della sede di Monza (Villa Reale);
- e) limitazione del numero dei docenti stabili alla esigenza della sola funzione di progettazione della formazione;
- f) attribuzione alla sola Scuola superiore della pubblica amministrazione di tutta l'attività formativa, didattica e di progettazione didattica di carattere non tecnico-specialistica precedentemente svolta dalle scuole di singoli Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da assicurare la compensazione con i risparmi di spesa degli eventuali oneri di realizzazione e la contestualità nel trasferimento di funzioni e delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale.»

9.0.208

ROTELLI, FUMAGALLI CARULLI, MANTICA, PERA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROTELLI. Il Governo, in occasione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, aveva presentato un emendamento sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Non so se sia stato riproposto in questa sede. Il ministro Bassanini fa cenno di no. Quindi non è stato più riproposto.

Sarò molto breve. La soppressione di sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione fu già stabilita dal ministro Sabino Cassese del Governo Ciampi. In quell'occasione si trattò delle sedi di Reggio Calabria, di Caserta e di Bologna. L'emendamento in esame propone la soppressione della sede di Roma. Rappresenterebbe il primo esempio di soppressione di una sede di direzione nella capitale. La sede di Roma è sempre stata utilizzata per esercitare la docenza da parte di professori universitari che non avevano ottenuto la cattedra nell'università della città. Risparmio ai colleghi l'elenco

delle persone che hanno insegnato nella sede di Roma della Scuola superiore materie non attinenti alla pubblica amministrazione.

La proposta in esame, inoltre, è volta a trasferire, oltre alla sede, anche la direzione generale della Scuola stessa, anch'essa nella capitale, presso la Reggia di Caserta, che è attualmente sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è stata la sede originaria della direzione generale della Scuola.

I colleghi della Lega non saranno entusiasti di questa proposta, ma la sede di Caserta è pienamente attrezzata per potervi trasferire la direzione generale della Scuola.

L'emendamento propone la soppressione della sede di Bologna, già proposta dal ministro Cassese, in considerazione del fatto che essa non è mai stata accettata pienamente dalla città, dove non c'è sicuramente carenza di strutture formative anche post-laurea. Da tempo la sede non è più riuscita ad organizzare il reclutamento nella carriera direttiva dello Stato, nè corsi per la dirigenza. Conseguentemente si propone l'istituzione di una sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione a Monza nella Villa Reale, corrispettivo residenziale della Reggia di Caserta, anche se non dello stesso livello per architettura.

Il problema è chiaro. L'amministrazione statale decentrata nel Nord è inconsistente, se non inesistente. Basti pensare all'amministrazione finanziaria. I laureati in giurisprudenza, scienze politiche, eccetera a Nord del Po ignorano che esista la possibilità stessa di essere reclutati nella pubblica amministrazione statale, di poter accedere alla dirigenza dello Stato. Collocare una sede al Nord significa aprire la possibilità di reclutamento alla carriera direttiva dello Stato e alla dirigenza nel settentrione. Significa, dunque, migliorare le condizioni della pubblica amministrazione.

Gli altri punti dell'emendamento consistono nel limitare il numero dei docenti stabili all'esigenza della sola funzione di progettazione della formazione, non avendo alcun senso che, per ogni materia o argomento insegnato dalla Scuola superiore, essa arruoli un apposito docente o preveda un docente stabile. Neppure l'ENA (*Ecole nationale d'administration*) francese fa questo: prevede docenti stabili soltanto per la funzione di progettazione.

L'ultimo punto è contro la proliferazione delle scuole per ogni singolo Ministero. Se non si tratta di attività didattica tecnico-specialistica, non si giustifica che lo stesso argomento, per esempio la Costituzione della Repubblica, venga insegnata diversamente nelle scuole dei diversi Ministeri. La Scuola superiore è in grado di insegnare la Costituzione e la pubblica amministrazione per tutti coloro accedano a quest'ultimo settore.

Non ho dubbi che il ministro Bassanini sia favorevole alla proposta. Se mi posso permettere, si tratta anzi di un omaggio personale che gli faccio. Di fronte all'emendamento il ministro Bassanini non può affermare che c'è l'opposizione di altri Ministeri perchè qui siamo nell'ambito della sua responsabilità ministeriale. La Scuola superiore dipende dalla Presidenza del Consiglio e, in particolare, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica. Dipende,

quindi, dalla sua esclusiva volontà accettare una riforma della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.0.208 perchè in realtà la parte del testo relativa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle varie formulazioni, viene a saltare. Non ci sarà più, quindi, un riferimento in termini di delega alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e so che c'è l'intento del Governo di presentare un provvedimento in questo senso. Sarà quella, quindi, la sede per la trattazione dell'argomento.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo, com'è noto, aveva presentato in Commissione, e la Commissione l'aveva accolta, la proposta di una delega per la riforma della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale proposta ha suscitato molte polemiche con un vero e proprio processo alle intenzioni, che non erano poi quelle del Governo, e accuse di voler lottizzare la Scuola superiore e quant'altro. Per questa ragione il Governo, come risulta dall'emendamento sostitutivo all'articolo 10, ha ritirato la proposta di delega in questa materia e ha messo anche questo sul piatto delle discussioni alla Camera dei deputati per la riduzione del numero delle deleghe.

Anche per tale ragione, quindi, sono costretto a dire di no al collega Rotelli che propone, a questo punto, di aumentare le deleghe al Governo in quanto sarà presentato un provvedimento a parte, sul quale il Senato sarà presto chiamato a discutere, per la riforma della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.208.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, nel prendere atto del parere negativo del Governo e del relatore chiedo, a nome del prescritto numero di senatori, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PACE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACE. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Pace, le ricordo che va prima effettuata la votazione con procedimento elettronico, che prevale sulla verifica del

numero legale, perchè il più assorbe il meno. (*Commenti del senatore Maceratini*).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.208, presentato dal senatore Rotelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	178
Senatori votanti	177
Maggioranza	89
Favorevoli	35
Contrari	141
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e po-

tenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi, anche appositamente istituiti, i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; in particolare, riordinare e conferire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione autonomia organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed autonomia finanziaria, nell'ambito di uno stanziamento fissato dalla legge di bilancio, articolandone l'attività e fissando come sua esclusiva finalità istituzionale, da svolgere anche in collaborazione con analoghe istituzioni europee e sotto la direzione didattico-scientifica di un collegio di non oltre cinque esperti, la formazione teorico-pratica dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e il reclutamento selettivo di giovani laureati destinati alla dirigenza, con esclusione dei compiti di ricerca, coordinamento e sovrintendenza in materia di formazione;

c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

d) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;

e) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, con eventuale trasferimento o riallocazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

f) procedere, d'intesa con le Regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standards* dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna Regione;

g) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

h) diversificare le funzioni di *staff* e di *line*, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette

dipendenze del ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

i) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportuni modalità e strumenti di coordinamento tra uffici, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

l) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni e dei servizi di supporto e di controllo interno;

m) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

n) realizzare gli eventuali processi di mobilità del personale ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 10.610, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conferire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione finalità istituzionali da svolgere in collaborazione con analoghe istituzioni europee».

10.610/2

MAZZUCA POGGIOLINI

All'emendamento 10.610, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino a tale data, il capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e i direttori dei servizi sono nominati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

10.610/1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzio-

ni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi, anche appositamente istituiti, i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

d) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;

e) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, con eventuale trasferimento o riallocazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

f) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli enti locali;

g) procedere, d'intesa con le Regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standards* dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna Regione;

h) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

i) rivedere, senza aggravii di spesa, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

l) diversificare le funzioni di *staff* e di *line*, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle

dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

m) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportuni modalità e strumenti di coordinamento tra uffici, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

n) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni e dei servizi di supporto e di controllo interno;

o) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

p) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

10.610

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi, anche appositamente istituiti, i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni d'impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; in particolare, conferire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione personalità giuridica con autonomia statutaria, gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei principi e criteri sanciti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, con adeguate garanzie

di imparzialità correlate alla nomina elettiva del vertice didattico scientifico da parte del corpo docente e alla autonoma scelta del vertice gestionale organizzativo, attribuendole in particolare il reclutamento selettivo e la formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni centrali, la formazione dei formatori e la ricerca finalizzata allo sviluppo delle attività istituzionali».

10.100

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «anche appositamente istituiti».

10.205

SPERONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in particolare, riordinare» fino alla fine del periodo.

10.203

SPERONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «in particolare, riordinare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «trasferire in particolare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione tutta l'attività formativa e didattica, che non sia di carattere precipuamente tecnico specialistico, svolta dalle scuole di singoli Ministeri, rideterminando nel contempo, secondo criteri di efficienza ed effettiva utilità, un'allocazione delle sedi della Scuola in senso decentrato».

10.204

SPERONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «autonomia organizzativa e gestionale» aggiungere le seguenti: «con la previsione della soppressione della sede di Roma e di un trasferimento di tutti gli uffici ed i servizi della direzione generale nella esistente sede di Caserta,».

10.510

PONTONE, LISI, PASQUALI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «e sotto la direzione didattico-scientifica di un collegio di non oltre cinque esperti» con le altre: «e con una direzione didattico-scientifica particolarmente qualificata per dottrina ed esperienza».

10.101

ELIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «da svolgere anche in strutture residenziali» e sopprimere la parola: «ricerca».

10.500

DIANA LORENZO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione dei compiti di ricerca, coordinamento e sovrintendenza in materia di formazione».

10.102

ELIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l' affidamento a Sottosegretari della stessa Presidenza, le funzioni attualmente assegnate per legge alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio».

10.530

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) trasferire le funzioni ed i compiti del Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'interno;

c-ter) trasferire le funzioni del Ministero senza portafoglio del Dipartimento per la "Solidarietà sociale" al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c-quater) accorpere in un unico ministero il Ministero dei beni culturali e quello della pubblica istruzione, nonché il dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c-quinques) trasferire all'Autorità del "Garante per la radiodiffusione e l'editoria" le funzioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le funzioni delle "sezioni stampa ed informazione" attualmente presso i Tribunali civili;

c-sexties) trasferire i "Servizi tecnici nazionali" attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei lavori pubblici o dell'ambiente».

10.531 (Nuovo testo)

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «opportuni modalità» con le altre: «opportune modalità ed istituendo centri di interservizio quali».

10.532

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire le seguenti:

istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organo centrale di ispezione cui fanno capo i centri ispettivi regionali (C.I.R.);

istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo «Sportello del Cittadino» per le eventuali segnalazioni di disfunzioni, abusi, illegittimità, violazioni di norme e regolamenti;

trasformare il «grado» di direttore generale in «funzione quinquennale», rinnovabile;

riaccorpate le carriere direttive e dirigenziali in una unica area;

riorganizzare le restanti 8 qualifiche funzionali in quattro aree: assistenti, collaboratori qualificati, collaboratori, supporto;

trasferire o ridurre il personale, a seguito di passaggio o accorpamento delle funzioni e dei compiti, abbassando l'aliquota del personale comandato, ove esistente, non ricoprendo con concorsi i posti lasciati liberi dal personale andato in quiescenza e ricorrendo all'opzione;

prevedere l'incompatibilità per gli appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile, ordinaria a ricoprire cariche proprie di altri ordinamenti ed organismi nonchè a svolgere funzioni, incarichi, consulenze per enti e società comunque costituiti;

prevedere per l'area dirigenziale oltre a due livelli di progressione economica automatica, la prima dopo 15 anni e la seconda dopo 25, concorsi quinquennali per il passaggio alla classe di stipendio successiva. Il grado di «Dirigente generale» potrà essere acquisito col superamento del quarto concorso quinquennale o dopo 30 anni di carriera;

prevedere per le altre quattro aree 5 gradi di progressione economica: dopo 5 - 10 - 15 - 20 - 30 anni di servizio e concorsi triennali per il passaggio alla classe di stipendio successiva;

prevedere corsi professionali di aggiornamento obbligatori, ogni tre anni per la carriera dirigenziale, ogni due anni per le restanti aree;

prevedere la istituzione di un ruolo unico professionale presso ciascuna delle amministrazioni o enti indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle professioni svolte dal dipendente delle amministrazioni stesse nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione di appartenenza; istituzione di un Corpo professionale dello Stato, con ordinamento autonomo, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito dagli appartenenti al ruolo unico professionale;

prevedere la definizione dell'organizzazione del Corpo professionale dello Stato e della disciplina del ruolo unico, avendo riguardo: alle modalità di accesso mediante procedure concorsuali speciali, ai criteri di utilizzazione e di mobilità nell'ambito di diverse amministrazioni o enti, all'esigenza di garantire le necessarie dotazioni di strumenti tecnologici e il supporto di adeguata provvista di personale ausiliario;

prevedere la definizione del rapporto di lavoro e del trattamento economico fondamentale ed accessorio (nell'ambito della contrattazione delle aree amministrative corrispondenti) nonché incentivi economici per l'esecuzione di incarichi professionali conferiti da amministrazioni, enti o aziende ai propri dipendenti od a professionisti dipendenti da organismi tecnici di cui, per previsione normativa, le amministrazioni stesse possono avvalersi, incarichi da conferire con il criterio della rotazione e da retribuire in misura rapportata, per difetto, alle tariffe proprie di ciascuna professione.

10.520

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarli. Poichè il Governo presenta un emendamento sostitutivo, credo che tale illustrazione sia preliminare a qualsiasi altra discussione.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, l'emendamento ricalca, nella sostanza, il testo della Commissione rinunciando alla delega per la Scuola superiore della pubblica amministrazione per le ragioni che ho sinteticamente espresso prima.

MAZZUCA POGGIOLINI. Prendendo atto dell'impegno del Governo trasformo l'emendamento 10.610/2 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato

impegna il Governo

affinchè nel preannunciato riordino della Scuola superiore di pubblica amministrazione vengano ad essa conferite finalità atte a svolgere in modo pienamente adeguato i propri compiti in collegamento con analoghe istituzioni europee».

9.1124.1000

MAZZUCA POGGIOLINI

Penso infatti che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, quando riformata, dovrà comunque essere messa in grado di collaborare a pari livello con le istituzioni europee, dato che la nostra pubblica amministrazione dovrà essere competitiva con quella degli altri paesi europei quanto ad efficacia ed operatività.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno della senatrice Mazzuca Poggiolini e sugli emendamenti presentati dal Governo. In caso di approvazione di tali emendamenti i successivi sarebbero preclusi.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno e sugli emendamenti 10.610/1 e 10.610.

Ritengo che tutti gli altri emendamenti siano preclusi; se non lo fossero esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Anch'io esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.610/1.

Verifica del numero legale

MACERATINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Avverto che i dodici senatori richiedenti saranno aggiunti al computo dei senatori presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.610/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.610, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo, nel testo emendato.

È approvato.

Senatrice Mazzuca Poggiolini, lei insiste perchè il suo ordine del giorno sia messo ai voti?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1000, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, sostitutivo dell'emendamento 10.601/2.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.610 sono preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 10, ivi compreso l'articolo aggiuntivo 10.0.700, che è in parte inammissibile e in parte precluso, il cui testo è il seguente:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a coordinare, armonizzare e perfezionare le disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni correttive del decreto legislativo n. 29 del 1993 in vista di una riunificazione di stato giuridico della dirigenza, assicurando idonee garanzie per la concreta attuazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo affidate agli organi di governo e compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attribuiti ai dirigenti;

b) prevedere il formale riconoscimento *ad personam* di uno stato giuridico dirigenziale in favore dei funzionari di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con il conseguente assoggettamento alla relativa disciplina;

c) armonizzare e completare in maniera organica la normativa in materia di stato giuridico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che esercitano professioni per le quali sono richieste l'abilitazione e l'iscrizione ad ordini e albi professionali, assicurando il pieno ed integrale rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari previste nei relativi ordinamenti, da adeguarsi esclusivamente alle esigenze funzionali della pubblica amministrazione;

d) integrale revisione del regime della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in relazione alla natura del rapporto, con previsione di adeguate eventuali modificazioni al codice penale ed alle leggi in materia di responsabilità amministrativo-contabile attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti;

e) salvaguardia in favore dei dipendenti in servizio e cessati dal servizio del trattamento previdenziale e di fine rapporto riconosciuti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in attuazione del principio di irretroattività delle disposizioni più sfavorevoli sopravvenute. Analogo principio dovrà prevedersi nel sistema previdenziale relativo agli altri lavoratori, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di trasparenza nella regolamentazione dei rapporti di lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. L'attuazione della delega di cui al comma 1 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 1997».

10.0.700

MANIS, MELUZZI

MANIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento presentato da me e dal senatore Meluzzi non sia del tutto precluso perchè vi è una parte che resta ancora in piedi: esattamente quella che riguarda il trattamento previdenziale, cioè i cosiddetti diritti quesiti, che non possono essere cambiati nel corso del rapporto di lavoro.

Mi sembra altresì che non sia preclusa la lettera *b*), laddove si richiede di «prevedere il formale riconoscimento *ad personam* di uno stato giuridico dirigenziale in favore dei funzionari di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», ed esattamente il personale di cui alle leggi n. 748 del 1972 e n. 88 del 1989, in riferimento agli ispettori generali e ai direttori di divisione ad esaurimento nel comparto dello Stato. Tutto ciò non è compreso nell'emendamento 9.610, presentato dal Governo, e chiederei quindi di poter illustrare le parti che tale emendamento non comprende.

PRESIDENTE. Senatore Manis, il primo comma del suo emendamento 10.0.700 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.610, presentato dal Governo...

MANIS. Su questo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Bene. In merito alle lettere *b*), *d*)...

MANIS. La lettera *b*) potrebbe essere sicuramente superata. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. È inammissibile.

MANIS. Non mi sembra inammissibile; tutt'al più potrebbe essere superata perchè il Governo emanerà una specifica normativa al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Manis, è inammissibile in relazione al parere negativo espresso dalla 5ª Commissione permanente, in quanto comporta oneri.

MANIS. Ci stiamo riferendo alla lettera *c*)?

PRESIDENTE. Sì: ci riferiamo alla lettera *c*).

MANIS. Non mi sembra comporti oneri, signor Presidente: si tratta solo di riconoscere una specificità, senza oneri a carico dello Stato. Considerato che l'esercizio della libera professione è specifico, perchè comporta determinati obblighi afferenti all'iscrizione agli albi, le amministrazioni pubbliche che si avvalgono di questi dipendenti riconoscono questa specificità senza per nulla mutare il trattamento retributivo in atto: è semplicemente un riconoscimento dell'esercizio speciale di una funzione.

PRESIDENTE. Senatore Manis, chiederò tra poco il parere del relatore e del rappresentante del Governo al riguardo. Mi sembrano comunque inammissibili la lettera *b*), la lettera *d*) e la lettera *e*) del suo emendamento 10.0.700.

MANIS. Signor Presidente, la lettera *d*) l'ha fatta propria il Governo; è quindi inammissibile proprio in quanto è stato approvato in precedenza l'emendamento 9.610 presentato dal Governo?

PRESIDENTE. Mi riferisco sempre al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente; le lettere rimanenti sono invece precluse.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, quando si tratta di preclusione ritengo non si possa ragionare solo sul fatto che manchi un certo «pezzetto» di testo nella parte già approvata, ritengo che il criterio debba essere complessivo: il legislatore ha mostrato l'intento di disciplinare un istituto o una fattispecie. In questo senso mi sembra siano sicuramente precluse le parti dell'emendamento indicate dalla Presidenza, anche se non c'è una puntuale contraddizione. Mi sembra chiaro l'intento di disciplinare l'istituto e la fattispecie, e proprio in questo senso mi sembra che operi la preclusione.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, con riferimento alla lettera *d*) dell'emendamento 10.0.700, rilevo che i colleghi Manis e Meluzzi vorrebbero ampliare ulteriormente e in modo consistente la delega al Governo, estendendola addirittura a tutto il regime della responsabilità con modificazioni al codice penale ed alle legge in materia di responsabilità amministrativo-contabile. Il Governo non ha richiesto questa delega e ritiene che dovrebbe essere accompagnata da principi e criteri direttivi più dettagliati, come per le altre deleghe che invece il Governo ha chiesto e l'Assemblea ha già votato.

Per quanto riguarda le altre lettere dello stesso emendamento, credo siano precluse dal voto effettuato sull'emendamento 9.610, che già indi-

cava i principi e i criteri direttivi della delega in questa materia, riferendosi a quelli contenuti nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, con alcune integrazioni e correzioni tra le quali non c'erano, almeno nella loro formulazione letterale, quelle qui indicate, che quindi dovrebbero essere precluse.

MANIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Vorrei chiedere al ministro Bassanini che cosa ritiene in proposito alla lettera *e*) dell'emendamento da noi presentato, che tra i principi e i criteri direttivi indica anche la «salvaguardia in favore dei dipendenti in servizio e cessati dal servizio del trattamento previdenziale e di fine rapporto riconosciuti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in attuazione del principio di irretroattività delle disposizioni più sfavorevoli sopravvenute». È il discorso dei diritti quesiti, che non mi pare sia stato assorbito dall'approvazione dell'articolo 9 così come proposto dal Governo; è una questione che rimane completamente in piedi.

Chiedo, se possibile, che sia allegato ai Resoconti della seduta odierna l'illustrazione di questo emendamento che, per economia di tempo, mi sono astenuto dallo svolgere.

PRESIDENTE. Senatore Manis, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 9.610 del Governo risultano precluse alcune parti del suo emendamento. Per quanto riguarda l'inammissibilità, lei converrà con me che la lettera *e*) del suo emendamento è inammissibile per il semplice fatto che, indipendentemente da valutazioni di merito, essa è stata oggetto di parere contrario della 5ª Commissione per l'incidenza della spesa. Circa la lettera *d*), convengo con il ministro Bassanini: l'integrale revisione del regime di responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione avrebbe bisogno di vedere fissati i criteri e le direttive; a parte che si tratterebbe di un grosso dono che lei farebbe al Governo, in un momento in cui si contestano proprio eccessive deleghe al Governo.

L'emendamento quindi in parte è precluso, in parte inammissibile per ragioni di spesa e in parte inammissibile per assenza dell'indicazione dei criteri e delle direttive. A questo punto le posso soltanto dare la parola affinché agli atti risulti questa sua diversa posizione.

MANIS. La ringrazio, signor Presidente; a parte la sottolineatura direi un pò sarcastica relativamente alla delega che vorremmo conferire al Governo...

PRESIDENTE. Non è sarcastica.

MANIS. Diciamo un po' ironica.

PRESIDENTE. Mi sembra ultronea rispetto alle richieste del Governo.

MANIS. Anche se voleva essere una sorta di provocazione, c'è un principio da salvaguardare: se la contrattazione è di natura privata, non si comprende per quale motivo debbano restare in piedi alcune responsabilità che i dirigenti privati non hanno. Il dirigente pubblico deve sì rispondere davanti ai codici penale e civile, ma che non sia più sottoposto ad un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. Non si capisce per quale motivo si cerca di equiparare la contrattazione a quella della dirigenza privata mantenendo però in piedi responsabilità caratteristiche del comparto pubblico e non di quello privato. Qui bisogna essere coerenti: ecco il senso di questo emendamento; d'altro canto mi sembra che sia un'esigenza riconosciuta in tutto il paese.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Manis: le sue osservazioni faranno parte integrante del Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) istituzione di uffici del ministro e, ove esistente, del sottosegretario di Stato, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e previa consultazione con le organizzazioni sindacali e senza maggiori oneri finanziari;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Governo invierà gli schemi dei decreti delegati, di cui al precedente articolo 1, tesi ad armonizzare le leggi interessanti la presente disapplicando o abrogando quelle in contrasto con i principi di cui agli articoli precedenti e seguenti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta».

11.523

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Do per illustrato l'emendamento 11.110.

PASQUALI. Diamo per illustrati gli emendamenti 11.521, 11.522 e 11.523.

BISCARDI. Do per illustrato l'emendamento 11.500.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto che, nella presente dizione, potrebbe essere interpretato in modo del tutto errato. Nel testo presentato dal Governo si parla di uffici del Ministro (che la Commissione ha esteso ai Sottosegretari di Stato) che abbiano «funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica». Mi sembra che, al di là della volontà di chi ha scritto il testo, si faccia confusione tra politica e amministrazione. Vorrei pregare pertanto il Ministro ed il relatore di semplificare questa formulazione, dato che lo scopo è di dare ordine a normative sui Gabinetti, disattese prima nel periodo monarchico e poi in quello repubblicano. Per dare un certo ordine ed indicare una composizione effettiva, proporrei soltanto di riformulare la lettera a) del comma 1, capoverso 4-bis di cui al comma 1 dell'articolo 11, nel seguente modo: «riordinamento degli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato». Questo avrebbe una sua finalizzazione ed eviterebbe l'ipotesi di un commissario politico, che credo fosse certamente fuori dalla volontà di chi ha scritto queste norme.

BRIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 11.500, presentato dal senatore Biscardi, ritenendolo estremamente razionale ed opportuno. Preannuncio inoltre il voto favo-

revole del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD su tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori il ritiro dell'emendamento 11.110. Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 11.521, oppure ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno se è veramente il tema dell'iscrizione all'ordine professionale quello che veramente interessa

Chiedo inoltre ai presentatori dell'emendamento 11.500 di consentirne l'accantonamento e lo spostamento all'articolo 17; mi sembra che quanto previsto in tale proposta emendativa sia pertinente alla materia contenuta all'articolo 17 del disegno di legge in esame. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 11.522 e 11.523.

Infine, se il Governo è d'accordo, sono favorevole alla proposta modificativa formulata dal senatore Andreotti, che faccio mia, dal momento che nessuno aveva intenzione di istituire commissari politici di sorta.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, mi associo ai pareri testè espressi dal relatore e chiedo al senatore Marchetti il ritiro dell'emendamento 11.110.

Per quanto riguarda la proposta emendativa avanzata dal senatore Andreotti, non credo che la lettera a), comma 4-*bis*, avesse assolutamente le finalità temute dal senatore Andreotti, però credo si possa riformulare tale norma nei termini di: «riordinamento degli uffici del Ministro e, ove esistente, del Sottosegretario di Stato;».

Esprimo inoltre il parere contrario sugli emendamenti 11.521, 11.522 e 11.523. Per quanto riguarda infine il contenuto dell'emendamento 11.500, a firma dei senatori Biscardi e Brienza, anche il Governo ritiene che esso debba essere spostato negli articoli successivi dal momento che nel provvedimento in esame i criteri sono tutti generali e non riguardano singole amministrazioni. Preannuncio sin d'ora il parere favorevole del Governo su tale emendamento.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.110.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.521, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Riguardo all'emendamento 11.500 mi pare ci sia una disponibilità dimostrata dal relatore e dal Ministro di ridiscuterlo nell'ambito dell'esame dell'articolo 17. Chiedo dunque ai presentatori se insistono per la votazione del suddetto emendamento.

BRIENZA. Signor Presidente, concordo con la proposta di accantonamento dell'emendamento 11.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.522, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.523, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Il Ministro ha recepito il suggerimento formulato dal senatore Andreotti ed ha presentato il seguente emendamento:

«Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente: "riordinamento degli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato"».

11.1000

IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzio-

nalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «fusione» inserire le seguenti: «o soppressione».

12.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «fusione» inserire le seguenti: «o soppressione».

12.100

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, lettera a), aggiungere le parole: «, ovvero liquidazione degli enti inutili».

12.214

SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.112

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CO', MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «rilevante».

12.215

SPERONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «trasformazione in ente pubblico economico» fino alla fine della lettera.

12.111 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CO', MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o in società di diritto privato».

12.110 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CO', MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «autonomia finanziaria», inserire le seguenti: «fermo restando quanto espresso dall'articolo 2».

12.512 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di norma».

12.216 SPERONI

È stato inoltre presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti, anche delle amministrazioni pubbliche, contenuti su supporto informatico o trasmessi per via telematica, la loro archiviazione, nonché i contratti stipulati nelle medesime forme, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Con regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

12.0.500

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

PASQUALI. Do per illustrati gli emendamenti 12.510 e 12.512.

ELIA. Do per illustrato l'emendamento 12.100.

SPERONI. Do per illustrati gli emendamenti 12.214, 12.215 e 12.216.

MARCHETTI. Do per illustrati gli emendamenti 12.112, 12.111 e 12.110.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Do per illustrato l'emendamento 12.0.500.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 12.510, 12.100, 12.214 e 12.0.500; esprimo parere contrario agli emendamenti 12.215, 12.512 e 12.216; invito al ritiro degli emendamenti 12.112, 12.111 e 12.110.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore e in particolare con il parere favorevole sugli emendamenti 12.510, 12.100 e 12.214.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, identico all'emendamento 12.100, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.214, presentato dal senatore Speroni.

È approvato.

Senatore Marchetti, accetta la richiesta di ritirare l'emendamento 12.112?

MARCHETTI. No, signor Presidente, non l'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.112, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.215, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Senatore Marchetti, le è stata rivolta la richiesta di ritirare anche l'emendamento 12.111. La accetta?

MARCHETTI. Signor Presidente, non accetto la richiesta di ritirare questo emendamento) così come non accetto la richiesta di ritiro dell'altro emendamento da me presentato, il 12.110.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.111, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.110, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.512, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.216, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Verifica del numero legale

PACE. Chiediamo la verifica del numero legale. Signor Presidente, sia buono, ci dia il tempo di formulare le richieste.

PRESIDENTE. Senatore Pace, sono troppo buono perchè la richiesta di verifica del numero legale va formulata prima dell'annuncio della formula della votazione. *(Commenti del senatore Maceratini).*

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Ricordo che se i senatori richiedenti il numero legale non parteciperanno al voto saranno aggiunti al computo dei presenti ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Regolamento.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.500, presentato dal Governo, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo, di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza

ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definirsi con regolamento governativo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b) premettere le parole: «una volta individuati precisi ed oggettivi parametri di valutazione».

13.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi ed altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;».

13.610

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «sistemi» con le altre: «agenzie o strutture autonome».

13.701

PERA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) provvedere affinché in ciascuna amministrazione venga effettuato il massimo decentramento delle responsabilità assegnando il potere di firma all'istruttore e compilatore dell'atto amministrativo e di riforma dell'atto stesso, a seguito di ricorso gerarchico, all'Autorità sovraordinata».

13.511

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «annualmente» con l'altra: «periodicamente».

13.700

PERA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato riferisce annualmente al Parlamento circa le risultanze dell'attività di cui alla lettera precedente e sulle opportune misure da adottare per una migliore gestione dell'attività dei pubblici uffici.»

13.202

SPERONI

Ricordo che l'emendamento 13.701 del senatore Pera è stato trasformato nel subemendamento 16.610/100.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

PASQUALI. Do per illustrati gli emendamenti 13.510 e 13.511.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Per quanto riguarda l'emendamento 13.610, la sottolineatura fa solo riferimento al ruolo delle carte dei servizi che avevano finora un debole fondamento normativo.

PERA. Do per illustrato l'emendamento 13.700.

SPERONI. Do per illustrato l'emendamento 13.202.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame, salvo sull'emendamento 13.610, presentato dal Governo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.610, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.511, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.700, presentato dal senatore Pera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.202, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, per ragioni di economia, considerato che tra poco inizierà il *tour de force* del senatore D'Onofrio, ricordo che il Ministro della pubblica istruzione è stato avvisato e ha assicurato che verrà.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 12 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

14.200

MAZZUCA POGGIOLINI, IULIANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – Nell'attuazione delle deleghe di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 il Governo persegue l'obiettivo di promuovere, organizzare e sostenere la ricerca scientifica e tecnologica, compresa l'attività di prova, certificazione e qualità, e la diffusione dei risultati sul piano sociale e produttivo in relazione alle esigenze di sviluppo tecnico, sociale ed economico nazionale.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) definire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle pubbliche amministrazioni;

b) assicurare il coordinamento e la programmazione dell'attività di ricerca pubblica e di quella finanziaria con risorse pubbliche;

c) stimolare il trasferimento dell'innovazione tecnologica ai settori produttivi, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e a quelli inerenti la qualità della vita e alla pubblica amministrazione;

d) sostenere la partecipazione alle iniziative di ricerca comunitarie.

3. In particolare per quanto riguarda il riordinamento degli enti operanti nel settore nell'attuazione della delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) ricognizione degli enti e delle istituzioni operanti in settori di interesse nazionale in tutto o in parte finanziati con risorse pubbliche;

b) riconoscimento dell'autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria agli enti e alle istituzioni pubbliche di ricerca e sperimentazione;

c) definizione delle forme organizzative di sostegno al trasferimento dell'innovazione assicurando anche il riequilibrio tra le diverse aree del Paese;

d) istituzione di un unico o di distinti organi per la documentazione e la valutazione dell'attività e dei risultati degli enti di ricerca e sperimentazione;

e) valorizzazione del capitale umano scientifico e tecnologico;

f) privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dagli enti di ricerca e sperimentazione, con esclusione della disciplina dettata dal decreto legislativo n.29 del 1994 nonchè a quelli di cui alle lettere c) d) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.

4. Sugli schemi di decreti legislativi di cui all'articolo 9, lettera d), comma 1, entro trenta giorni dalla trasmissione le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere vincolante».

14.500

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, dopo le parole: «e tecnologica», inserire le seguenti: «e spaziale».

14.202

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di evitare», aggiungere le seguenti: «anche con il riordino degli organi consultivi esistenti».

14.610

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito degli enti riordinati».

14.100

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la completa interscambiabilità a livello universitario».

14.203

LORENZI, BRIGNONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAZZUCCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.200.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.500.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 14.202 e 14.203.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente l'emendamento 14.610 si illustra da sè.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sull'emendamento 14.610, del Governo, a cui sono favorevole.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 14.202, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone, che consente di estendere anche alla ricerca spaziale l'ambito di applicazione della norma.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.200 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 14.500, presentato dal senatore Maccrati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.202, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.610, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.203, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

CAPO III.

Art. 16.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a*) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle Regioni e degli enti locali, e indica i

principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, acquisiti, anche contemporaneamente, il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti Commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1 della presente legge nonché per riordinare e razionalizzare:

a) le procedure, adottate previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università, ivi compresi gli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza del sistema universitario, anche mediante la istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti;

b) gli strumenti d'intervento per il diritto allo studio e, limitatamente agli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999, in materia di contributi universitari. I relativi provvedimenti sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare una percentuale massima della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari.

8. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «i procedimenti relativi a».

Al comma 3, sopprimere le parole: «in sede di prima emanazione».

16.205

SPERONI

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole da: «per settori» fino alla fine con le altre: «per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri di interservizio dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura».

16.510

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

16.511

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 5, lettera h) sostituire le parole: «automatico e forfettario» con le altre: «proporzionato alla gravità del ritardo o dell'inadempimento e dell'entità dell'interesse leso»; aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria competente per il risarcimento del danno».

16.703

DENTAMARO, SCHIFANI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 5, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) prevedere l'istituzione dei Consigli centrali di gestione con compiti di governo della singola amministrazione in materia di organizzazione, promozione, trasferimenti, procedimenti disciplinari, giudizi di responsabilità. Tali consigli saranno composti in maggioranza da membri eletti dagli operatori della pubblica amministrazione con presenza di rappresentanti dei cittadini.

h-ter) prevedere l'istituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, composto da membri eletti dagli operatori della pubblica amministrazione con presenza anche di rappresentanti delle categorie produttive. Le competenze del Consiglio superiore riguardano la strutturazione degli organi della pubblica amministrazione, il governo delle aree funzionali, l'adeguamento delle stesse all'evolversi delle necessità della pubblica amministrazione stessa e del mondo della produzione. Il Consiglio superiore dovrà emettere parere obbligatorio su qualsiasi atto legislativo riguardante la pubblica amministrazione».

16.512

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Sopprimere il comma 7.

16.702

DENTAMARO, SCHIFANI, FUMAGALLI CARULLI

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le funzioni spettanti allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni e agli altri enti locali, alle università e alle istituzioni scolastiche autonome in materia di istruzione universitaria e di istruzione scolastica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) spettano allo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, l'istruzione universitaria nel rispetto dell'autonomia degli atenei; la determinazione delle norme generali sull'istruzione, con particolare riferimento alla indicazione delle finalità e degli obiettivi dell'istruzione scolastica, della indicazione dei relativi ordini, gradi e titoli di studio, degli *standard* nazionali e dei criteri di qualità dell'istruzione, dei relativi sistemi di valutazione;

2) spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e degli articoli dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, la determinazione delle norme, la programmazione e il controllo concernenti le strutture dei servizi relativi all'accesso, al diritto allo studio, all'assistenza sanitaria e agli interventi in favore dei soggetti svantaggiati per ragioni psichiche, fisiche, territoriali o familiari;

3) spettano ai comuni, alle province e agli altri enti locali, ai sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, la programmazione e la realizzazione degli interventi per il funzionamento del servizio di istruzione e per rendere effettivo l'esercizio dei diritti ad esso connessi;

4) spettano alle università e alle istituzioni scolastiche le funzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e quelle ulteriori previste dalla presente legge:

a) al fine di consentire alle une e alle altre di concorrere a promuovere lo sviluppo integrale della persona umana secondo le sue attitudini, le sue capacità, secondo la scelta sua o, se minore di età, della sua famiglia;

b) al fine di favorire la formazione culturale degli studenti universitari e degli alunni delle istituzioni scolastiche in modo da tener conto della libertà e della vocazione degli studenti e delle esigenze connesse allo sviluppo scientifico e tecnologico ed alle istanze del mondo del lavoro.

5) la riorganizzazione dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione deve tendere:

a) al rispetto e alla realizzazione dell'autonomia universitaria e delle istituzioni scolastiche;

b) al fine di meglio consentire la partecipazione dell'Italia ai rapporti internazionali e alla determinazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell'Unione europea nelle rispettive materie;

c) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici in ambito regionale, mediante la diversificazio-

ne tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali, l'eliminazione delle duplicazioni, la previsione di strumenti di verifica periodica nell'organizzazione amministrativa e dei suoi risultati, l'indicazione e la revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

d) alla organizzazione di sistemi nazionali di valutazione capaci di assicurare gli obiettivi nazionali di istruzione, il rispetto degli *standard* nazionali e dei criteri di qualità delle università e delle scuole».

16.270 D'ONOFRIO, BEVILACQUA, BRIENZA, MANIS, PERA, RONCONI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

16.701 DENTAMARO, SCHIFANI, FUMAGALLI CARULLI

All'emendamento 16.610 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, effettuata da agenzie o strutture autonome in base a criteri oggettivi».

16.610/100 PERA

Al comma 7, lettera a) dopo la parola: «l'adeguamento», inserire le seguenti: «nonchè la valutazione».

16.610 IL GOVERNO

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

16.700 DENTAMARO, SCHIFANI, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, lettera b) alle parole: «gli strumenti», premettere le seguenti: «la disciplina».

16.611 IL GOVERNO

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «una percentuale massima», con le seguenti: «percentuali massime».

16.612 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, l'emendamento 16.260 è giustificato dal fatto che da trasferire non sono i procedimenti, ma le funzioni a cui fanno riferimento i procedimenti.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.205, cui aggiungo la firma.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 16.510, 16.511 e 16.512.

DENTAMARO. Signor Presidente, gli emendamenti 16.703, 16.702, 16.701 e 16.700 si illustrano da sè.

* D'ONOFRIO. Signor Presidente, l'emendamento 16.270 farebbe parte della discussione congiunta del tema dell'autonomia scolastica, perchè riguarda la ripartizione delle funzioni Stato-regioni-enti locali-scuole in materia di funzione scolastica.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.610/100, presentato dal senatore Pera, è inammissibile.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, gli emendamenti 16.610, 16.611 e 16.612 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

In relazione all'emendamento 16.270 vedremo in seguito come organizzarci: se metterlo in votazione o se rinviare questa parte all'articolo 17 appena arriverà il Ministro della pubblica istruzione.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, sono d'accordo sul rinvio dell'emendamento 16.270.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.260, 16.205, 16.510, 16.511, 16.703, 16.512, 16.702, 16.701 e 16.700.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 16.610, 16.611 e 16.612.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.260, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.205, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.510, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.511, presentato dal senatore Maccatini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.703, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 16.512 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 16.702, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Vedo che finalmente è arrivato il Ministro della pubblica istruzione.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, vorrei chiedere al collega D'Onofrio se l'emendamento 16.270 può essere spostato nell'articolo 17, considerato come articolo a parte, perchè qui siamo in un insieme di norme che riguardano il processo di delegificazione.

Questo emendamento è, per così dire, fuori materia mentre attiene a quella del successivo articolo 17 oppure di un articolo a parte.

Se il collega D'Onofrio fosse d'accordo, potremmo votare l'articolo 16 ed esaminare successivamente con il ministro Berlinguer tutte le questioni che riguardano la materia della scuola e dell'università.

* D'ONOFRIO. Signor Presidente, sono d'accordo con il ministro Bassanini in quanto fa parte di un unico contesto normativo. Nel contesto, quindi, della discussione dell'articolo 17 il mio emendamento 16.270 troverà la sede più opportuna.

PRESIDENTE. Abbiamo così chiarito che l'emendamento del senatore D'Onofrio farà parte o di un articolo aggiuntivo dopo la discussione dell'articolo 17, o sarà incluso all'interno dell'articolo 17 nel testo proposto dalla Commissione. Resta così come è formulato, salvo riformularlo in seguito all'esito del dibattito generale.

Metto ai voti l'emendamento 16.701, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 16.610/100 è inammissibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.610.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, vorrei chiedere che anche questo aspetto che riguarda direttamente i criteri di valutazione dell'università sia spostato all'articolo 17.

PRESIDENTE. Senatore Monticone, lei si riferisce all'emendamento 16.610?

MONTICONE. Sì, signor Presidente, chiedo che questo emendamento sia discusso allorquando si discuterà dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Senatore Monticone, credo che dopo la proposta del Governo diventi inevitabilmente così.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario Guerzoni.

* GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, vorrei far presente al senatore Monticone che qui si tratta della valutazione del sistema universitario che ha regole sue, totalmente diverse dall'istituendo Servizio nazionale di valutazione per l'ordinamento scolastico pre-universitario.

Come gli onorevoli senatori sanno, con la legge n. 537 del 1993 è stato istituito l'Osservatorio nazionale permanente per la valutazione del sistema universitario. Questo Osservatorio, disciplinato dalla già citata legge e che è già in funzione, sta espletando le previste procedure di valutazione del sistema universitario. Il problema che il Governo vorrebbe sottoporre all'attenzione e all'approvazione dell'Aula riguarda il fatto che tale legge non copre completamente le esigenze di valutazione. Si tratterebbe, quindi, di poter integrare le competenze e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale rispetto alle esigenze che sono emerse anche dall'esperienza dell'Osservatorio medesimo. Si tratta, ripeto, di procedure di valutazione del sistema università-ricerca che sono diverse da quelle dell'ordinamento scolastico pre-universitario.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Guerzoni, però, poichè questi emendamenti sia del Governo, sia di altri colleghi senatori, si inseriscono o in termini di sovrapposizione o di sostituzione o di equazione all'emendamento 16.270, presentato dal senatore D'Onofrio, accantoniamo sia l'esame di questo emendamento che degli emendamenti 16.610, 16.700, 16.611 e 16.612 per organizzare meglio la discussione. Vedremo poi come collocarli dal punto di vista sistemico.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Vorrei suggerire una modifica al comma 7, lettera *b*) dell'articolo 16.

L'emendamento è il seguente:

Al comma 7, lettera b) dopo la parola: «studio» inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

16.1000

IL RELATORE

PRESIDENTE. Ministro Bassanini, è d'accordo con la proposta del relatore?

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nella lettera *b*) bisogna dunque aggiungere le parole: «previo parere delle Commissioni competenti per materia».

Metto ai voti l'emendamento 16.1000, testè presentato dal relatore.

È approvato.

A questo punto gli altri emendamenti all'articolo 16 sono accantonati e per il momento rinviato la votazione dell'articolo 16.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

CAPO IV.

Art. 17.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano

anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinarie.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standards* di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle

risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, fermo restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonomia allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestio-

ni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2.

13. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

Il senatore D'Onofrio ha presentato una proposta di stralcio di questo articolo. Ha facoltà di illustrarla.

* D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo cortesemente l'attenzione del Ministro e, se possibile, dei colleghi perchè l'emendamento da me presentato non affronta un problema qualunque ma una questione centrale nella vita del nostro paese.

La domanda di fondo che il Senato si pone da quattro anni è se si debba procedere ad incrementare gli investimenti per la scuola e per la formazione o se si debba lasciare la scuola fuori dalla previsione di investimenti massicci, non di spesa corrente.

La questione si è intrecciata con la riforma dell'autonomia scolastica e da quattro anni, dal Governo Ciampi in poi, la questione dell'autonomia scolastica è ruotata intorno a un punto preliminare: se l'autonomia scolastica sia una riforma di puro ordinamento, quindi a costo zero, o se sia una riforma che comporta, per poter essere attuata, il risanamento almeno quantitativo delle scuole che siano prive di sedi, di biblioteche, di laboratori e di palestre, e in questo caso l'autonomia costa.

Durante il periodo della permanenza al Governo, a me fu detto che l'autonomia scolastica, se attuata in modo serio, se è davvero una riforma e non una finzione, costa 15.000 miliardi, essendo questa la cifra che si prevede debba essere complessivamente spesa per dotare le scuole di un edificio, di una palestra, di una biblioteca e di un laboratorio, a maggior ragione se siamo in presenza di investimenti tecnologici avanzati.

Per questa ragione, quando ero Ministro del Governo Berlusconi, chiesi che nella legge finanziaria si indicasse l'autonomia scolastica come materia di intervento legislativo che richiede fondi; proprio perchè non era una presa in giro e proprio perchè non era fondato il timore, che gli studenti avevano manifestato, di un trasferimento delle scuole alla sfera privata di finanziamento, affermai e ribadii che i finanziamenti devono essere erogati dalle regioni e dagli enti locali per i servizi, ma dallo Stato per il funzionamento delle scuole che abbiano le caratteristiche di scuole.

Il Governo si trovò di fronte ad un'opposizione parlamentare, che io non ebbi la fortuna di sperimentare due anni fa, che, anzichè polemizzare con le difficoltà che il Governo incontra in materia di spesa scolastica, ha riaffermato, per conto mio ma anche per tutti i colleghi del Polo, un principio che è una regola fondamentale di questo paese, se

la maggioranza ritiene di non scherzare. Il principio era ed è: la scuola unisce anche se la politica divide.

Sulla base di questa affermazione, ripetuta da me più volte in Commissione e non da oggi, abbiamo detto che avremmo gradito dare una mano al Ministro per ottenere investimenti scolastici in misura superiore a quelli che l'equilibrio del Governo avesse ritenuto possibili perchè ritenevamo e riteniamo che la scuola sia essenziale per il futuro del paese.

Avevamo creduto, e mi auguro di poter continuare a credere, che la maggioranza dell'Ulivo, con il sostegno di Rifondazione, abbia a cuore la scuola non meno del Polo, la scuola tutta, non quella pubblica o quella privata.

Il Governo ha ritenuto di partire con la proposta dell'autonomia scolastica anzichè con altri problemi di riforma: fa parte della sua discrezionalità, e non abbiamo avuto nulla da obiettare alla scelta di partire con l'autonomia anzichè con l'ordinamento degli studi; ma fin dal primo incontro in Commissione abbiamo obiettato sull'ipotesi di una autonomia scolastica a costo zero: lo continuo a ripetere affinchè i colleghi possano capire di cosa stiamo discutendo.

Il testo del Governo (non mi riferisco alle critiche che abbiamo svolto per il fatto che in esso non si parli di organi collegiali nè di dirigenza nè di statuto degli studenti, perchè ciò attiene ad un altro profilo) che è oggi all'esame dell'Assemblea, all'articolo 17, punto 6, recita che l'autonomia organizzativa e didattica avviene «nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale d'istruzione e degli *standards* di livello nazionale». Colleghi, gli *standards* di livello nazionale non sono solo parole: per ognuno di voi che abbia figli, nipoti, parenti nelle scuole o che vi ha personalmente insegnato ricordo che gli *standards* nazionali sono costituiti dall'edificio, dalla palestra, dal laboratorio, dagli strumenti, dalla biblioteca, senza i quali la scuola è un inganno contro il quale vi è stata una violenta protesta, perchè l'inganno scolastico è una delle pagine più nere della storia civile di questo paese che ha riguardato chiunque abbia governato nel corso dei decenni passati.

Ritenevamo che l'Ulivo intendesse svoltare, ma per svoltare ci vogliono soldi, perchè l'autonomia comporta spesa: la pretesa che porta avanti questa maggioranza (e mi auguro che cambi orientamento) sta nel sostenere che l'autonomia non comporti spesa e in questo continua nell'inganno.

Cerchiamo di capirci, di evitare di votare per schieramenti, senza comprendere che la questione non è di schieramenti politici. Il comma 7 dello stesso articolo 17 nel testo presentato dal Governo recita che: «L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale» per l'ottimizzazione «delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali»: è una cosa seria. Il testo che abbiamo al nostro esame prevede un'autonomia come una cosa seria.

Non abbiamo mai chiesto lo stralcio dell'autonomia per mandarla alle calende greche, come talvolta leggiamo sui giornali non informati da noi e spero non disinformati dal Ministero. Quando infatti l'Unione degli studenti, organizzazione notoriamente vicina all'Ulivo, afferma di temere che in quest'Aula si determini lo stralcio dell'autonomia che chiedono gli studenti, mostra di temere una cosa non vera: noi non vogliamo l'autonomia a costo zero, quella che questa maggioranza, con questo testo continua a proporre. Chiederei la cortesia al Ministro di informare per esempio i dirigenti pidiessini dell'Unione degli studenti che non deve essere questo il timore, come non avrebbe dovuto esserlo due anni fa quello della privatizzazione; vorrei anche che egli dicesse ad altri esponenti del mondo dell'informazione che il Senato non tenta nessun colpo di mano, ma prova disperatamente a porre la scuola al centro dello sviluppo del paese. Chiedo inoltre al Ministro se intende accettare la mia proposta, che in questo caso è la seguente: se l'autonomia per il Governo è a costo zero e verrà preso in esame il testo attuale saremo costretti a proseguire la battaglia per la scuola in altri campi e in altri modi; se l'autonomia costa, il Governo non può presentare un provvedimento privo di copertura, come quello in esame.

Quando in Commissione istruzione la collega Pagano, consapevole della fondatezza degli argomenti che sto svolgendo ci ha detto che in realtà, tra le pieghe del bilancio della pubblica istruzione c'è qualche lira, e che quindi il provvedimento non è a costo zero (si confrontino gli atti della Commissione istruzione), delle due l'una: se non è a costo zero lo si stralci e lo si trasmetta alla Camera, con coerenza complessiva alla manovra finanziaria in votazione alla Camera. Non sto proponendo un rinvio della discussione ma il rinvio nella sede tecnicamente corretta di questa norma, dove può essere valutata l'entità complessiva dei finanziamenti. Il Polo ha previsto che l'autonomia scolastica debba essere iscritta nella tabella B della legge finanziaria (o nella tabella A, tra le spese correnti, che noi prevediamo ci siano); altrimenti, la conseguenza è che il bilancio del 1997 non potrà che destinare briciole, rimasugli all'autonomia. Invece noi chiediamo la svolta; insisto nel chiedere la svolta rispetto a un finanziamento per l'autonomia scolastica.

Lo stralcio tende quindi a rinviare tecnicamente la norma da qui a Montecitorio affinché nel disegno di legge finanziaria si diano le iniziali indicazioni per la copertura delle spese: ovviamente non penso a 15.000 miliardi in un anno ma ad un progetto generale di rifinanziamento della scuola.

Il Polo ha proposto di stanziare 500 miliardi per il 1997, indicando la copertura; la Commissione bilancio del Senato ha giustamente affermato che la copertura da noi proposta trova spazio nel disegno di legge finanziaria e non nelle pieghe del bilancio, per cui ringrazio i colleghi di tale Commissione per aver colto questo punto centrale, vale a dire il fatto che la copertura a questa disposizione può essere ravvisata soltanto nel disegno di legge finanziaria.

Continuo tuttavia a non capire per quale ragione il Governo, di fronte alla dimostrazione da parte dell'opposizione della volontà di lavorare insieme per la scuola, si sia chiuso in un atteggiamento incompre-

sibile, a meno che non voglia dire (smentendo così in modo clamoroso i programmi dell'Ulivo) che l'autonomia è a costo zero. Questo, signor Ministro, noi dell'opposizione chiediamo oggi di conoscere: se l'autonomia è a costo zero allora ditelo e ne prenderemo atto con grande rammarico; se invece non è così, chiediamo che l'autonomia scolastica venga esaminata alla Camera dei deputati nell'ambito del disegno di legge finanziaria. Questo è il senso della nostra proposta di stralcio, che fa propria una indicazione procedurale nuova che la Giunta per il Regolamento del Senato mi ha consentito, stabilendo il principio che se non sono ammissibili emendamenti comportanti ulteriori spese sono comunque ammissibili proposte di stralcio.

A coloro che non sono addentro alle questioni procedurali, desidero chiarire che non sto proponendo di stralciare l'autonomia scolastica dal disegno di legge ma di finanziarla; poichè, per ragioni procedurali, il finanziamento dell'autonomia non può essere fatto in sede di esame di questo disegno di legge, propongo che il finanziamento abbia luogo nella sede propria. Questa è la questione centrale. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, lei pone un problema pregiudiziale: se l'autonomia è a costo zero oppure no. Lei propone lo stralcio della norma perchè contesta che essa possa avere costo zero. C'è bisogno dunque di una parola chiarificatrice da parte del Ministro della pubblica istruzione.

D'ONOFRIO. Se il Ministro dice che l'autonomia costa lo stralcio deriva proprio dalle parole del Ministro, poichè il provvedimento non troverebbe copertura nel presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Certamente; lei contesta l'assunto che sia a costo zero.

D'ONOFRIO. Se il Ministro afferma che l'autonomia costa sono lieto di tale affermazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione, Berlinguer.

* BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, la sottile argomentazione del collega D'Onofrio, al quale io rendo il dovuto omaggio per l'incedere dell'argomentazione, mostra a mio avviso un punto di debolezza, se mi posso permettere, con tutto il rispetto: il fatto di collegare degli estremi. Il concetto del costo zero non mi pare rilevante da un punto di vista regolamentare, perchè è un concetto politico, totalmente politico. Vedo con difficoltà una scuola organizzata tradizionalmente, come è stata chiamata finora (un'organizzazione che qualcuno ama chiamare trasteverina), impostata essenzialmente sul Ministero centrale della

pubblica istruzione, senza edifici, senza palestre, senza biblioteche, senza laboratori, chiusa all'eventualità dell'introduzione delle tecnologie dell'apprendimento. Questa non sarebbe una scuola dell'autonomia o della non autonomia, non sarebbe una scuola.

Trovo grande difficoltà a concepire una scuola solida, rigorosa, tradizionale e accentrata che non abbia aule. Il problema di attrezzare di una quantità sufficiente di aule la scuola – quale essa sia – sussiste a prescindere, parlo da un punto di vista regolamentare, dall'esistenza dell'autonomia. La legge n. 23 del 1996, la successiva legge che questo Parlamento all'inizio di agosto ha licenziato per potenziare l'edilizia scolastica con la provvista di 656 miliardi in un momento di «vacche magre» è stata fatta in regime di preautonomia e mi auguro avrà il suo sviluppo in regime di autonomia. Si tratta di uno dei finanziamenti cospicui a cui, in questo momento di difficoltà finanziaria, si è provveduto da parte del Parlamento e con il concorso di tutte le forze politiche, anche in previsione di una gestione autonoma della scuola, ma proprio per le necessità intrinseche della funzione formativa.

Il problema di allargare la disponibilità di palestre, di vitalizzare le biblioteche, di dare sperimentabilità all'apprendimento scientifico, e non soltanto sul piano libresco della conoscenza delle leggi della chimica e della fisica, o quello di introdurre le tecnologie, sono argomenti dei quali ci si sta occupando in vari provvedimenti in esame presso le due Camere, talvolta in contemporaneità, ma sempre nell'interesse della scuola.

Pertanto noi riteniamo che sia sostanzialmente questa la filosofia fondante del processo di riforma della scuola; in questo momento stiamo riflettendo addirittura su una idea organicistica di una sola riforma, con la contestualità di un solo provvedimento, in considerazione del fatto che la cultura attualmente dominante e il modo di essere di questo stesso Parlamento è quello di procedere a interventi significativi che incidono prevalentemente sul momento procedurale per produrre altri effetti a catena, uno dopo l'altro, con provvedimenti che abbiano appunto una loro incisività ma insieme una loro limitatezza quantitativa.

Ciò che conta è l'organicità del disegno e non l'organicismo della procedura parlamentare. Infatti credo che quest'ultimo appartenga, in tutti questi settori, ad una cultura del passato che ha registrato una serie di fallimenti. Siamo partiti da un punto, caro collega D'Onofrio: il Parlamento italiano ha trascorso vent'anni in un difficile esercizio di riforma della scuola secondaria superiore senza successo perchè il suo approccio era organicistico ed oggi siamo entrati nella logica di determinare effetti e risultati, descrivendo all'inizio, come abbiamo fatto nell'audizione delle Commissioni parlamentari, il mosaico, la sinopia del mosaico, producendo tessere, una dopo l'altra, collocate all'interno di quella organicità della sinopia. Pertanto fuggo ed evito le *iuris subtilitates* del suo ragionamento (svolto in un'ottica regolamentare), senatore D'Onofrio, e ripropongo squisitamente il problema politico dicendovi che questa norma, in quanto tale, non necessita di una particolare copertura in legge, nella contestualità sistematico-normativa finalizzata all'articolo 17. Infatti, nell'ordinamento italiano il processo di autonomia, che

tuttavia riteniamo farà aumentare i costi pubblici della scuola e che richiederà destinazione di un aumento della risorsa pubblica, ha risposto in varie leggi dello Stato a cominciare dalla legge principe, finalizzata a questo scopo che è la legge finanziaria. Ed è per questo, onorevoli senatori, che voglio ricordare qui quanto gli atti pubblici in discussione nella seconda Camera, nella Camera bassa, in questi momenti, ad esempio nella giornata di ieri, sono stati celebrati, perchè in una legge finanziaria che prevede 62.500 miliardi di sacrifici per il popolo italiano, la scuola esce con un leggero aumento delle proprie dotazioni, significando quindi una priorità di Governo testimoniata dalle cifre della legge finanziaria, a fronte di altri settori sociali di grande rilievo, di grande interesse per la stessa vita dei cittadini italiani che hanno avuto invece un diverso tipo di trattamento.

Tutto ciò è stato fatto proprio per identificare il fatto che l'autonomia scolastica, non automaticamente da un punto di vista regolamentare, ma politicamente, ha bisogno di fugare qualunque preoccupazione, in primo luogo che essa specifichi soltanto privatizzazione. Si tratta di un tema che fortunatamente è scomparso dall'attuale accezione persino del mondo degli studenti che oggi è riuscito a comprendere il vero significato, e le manifestazioni, i fax e le prese di posizione degli studenti che oggi chiedono autonomia non sono insufflate o in qualche misura determinate dall'alto, e vorrei invitare il Senato a riflettere su questo: c'è stata una rivoluzione culturale, è cambiato il quadro, e il fatto che gli studenti oggi chiedano autonomia è qualcosa di cui dobbiamo tenere il massimo conto, perchè questo significa che sta precipitando nel profondo della nostra società l'idea che una scuola tutta trasteverina oggi non risponde alle esigenze del prossimo millennio; non risponde alle possibilità di avere in se stessa gli anticorpi, la reattività, la vivacità e la vitalità per aggiornarsi continuamente come richiede l'incedere del sapere, il cambiamento tecnologico, il mutamento delle conoscenze nel nostro paese. Si tratta di qualcosa di molto importante e forse è la base politica sulla quale si fonda il fatto che noi pragmaticamente, con senso di realismo di Governo, vi proponiamo un articolo scritto in nitore giuridico, con un qualche sforzo di finezza che non sia neanche una delega (siamo fuori della polemica sulle deleghe) ma che abbia una capacità di effetto immediato e possa in questo modo essere documentato.

Lasciatemi dire che nella legge finanziaria per il 1997, nel capitolo 1292, a fronte di un finanziamento di 92 miliardi per il 1996, è stato stanziato un finanziamento di 325 miliardi per il 1997 e un altro di 455 miliardi per il 1998. Ciò rappresenta un aumento sensibile, che in questo momento viene interamente destinato alle maggiori spese che la politica dell'autonomia può determinare. È l'autonomia in *progress* perchè prima di tutto rappresenta cultura e deve intridere di sè il lavoro degli operatori formativi che si devono adeguare all'idea di autonomia. Non si tratta di un miracolo nè di un atto di una bacchetta magica nel risultato del decreto del principe; si tratta di qualcosa che deve precipitare e non pensiamo che determini immediatamente dei costi. Nella gradualità dell'incedere dei diversi anni scolastici si determineranno le conseguenze anche dell'aumento dei costi come aumento di dotazioni, arricchimenti

mento dell'offerta formativa, capacità di promuovere l'aggiornamento degli insegnanti e così via.

Non è un caso che noi abbiamo sottoscritto con le parti sociali un documento che prevede alcuni punti di realizzazione dell'autonomia anche per quel che riguarda settori trascurati nel passato (vedi la formazione professionale). Non è un caso che nella tabella A della legge finanziaria, sotto la voce «Ministero della pubblica istruzione», si prevedono 100 miliardi per maggiori e ulteriori spese per il 1997, 150 miliardi per il 1998 e 150 per il 1999. Non è un caso che nella tabella B della legge finanziaria si prevedono 1.300 miliardi, anche se di segno negativo, per il 1997 e che nella tabella della Presidenza del Consiglio, per onorare il patto per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, sono previsti prima 1.970 miliardi, poi 2.202 e poi ancora 2.877 in favore dell'intero patto per il lavoro, con il consenso ormai raggiunto in sede di Governo che almeno 365 miliardi per il primo anno siano destinati alle riforme della scuola e quindi in primo luogo all'autonomia.

Noi abbiamo coperto politicamente, in modo assai più ampio di quanto io non sperassi quando raccolsi l'invito del senatore D'Onofrio in Commissione per un lavoro comune per potenziare le risorse, e abbiamo ottenuto vantaggi di questa natura.

Anche per questo motivo desidero informare gli onorevoli senatori che nell'articolo 8 del provvedimento collegato alla legge finanziaria, approvato ieri dalla Camera dei deputati, sono presenti norme di autonomia, sempre nell'ambito di questa cultura del pragmatismo. Abbiamo previsto la cancellazione delle misure di razionalizzazione della rete scolastica accentrate, contro le quali vi è stata una pronuncia abbastanza netta da parte del nostro Parlamento. Abbiamo lasciato ad un rapporto tra amministrazione provinciale e periferica ed enti locali e regioni la decisione della razionalizzazione della rete scolastica: si tratta di un altro importante provvedimento di autonomia che non comporta maggiori oneri, ma che tuttavia rientra in una cultura dell'autonomia. Inoltre abbiamo previsto, come del resto è accennato nel testo in esame, il superamento dell'orario cattedra, un'altra importante misura di autonomia; per quanto riguarda le scuole elementari, l'organico di circolo e il fatto che una parte dei fondi non spesi per le supplenze possa essere (almeno in teoria, ma ci auguriamo anche in pratica) trasferita alla gestione delle singole scuole.

Onorevoli senatori, si tratta di piccoli atti, apparentemente secondari, di cui l'articolo 17, che vi accingete a votare, dà una cornice normativa generale; assegna la personalità giuridica al complesso della rete scolastica, individua misure di autonomia didattica e di autonomia organizzativa, e crea le condizioni per cui si possano inquadrare anche i singoli provvedimenti di Governo o le attività delle scuole. Ritengo che ciò sia un qualcosa che prescinde dalle singole posizioni di parte. Si tratta di una norma che incide nell'ordinamento, che è collocata volutamente in un disegno di legge generale del Governo che investe la struttura dello Stato a normativa costituzionale vigente, che dà respiro e vitalità all'autodeterminazione delle comunità, che rientra in una visione di riforma complessiva dell'ordinamento italiano, e proprio per questo moti-

vo noi abbiamo voluto che avesse tale collocazione sistematica. Per noi oggi autonomia significa autogoverno e per questo tale argomento rientra sistematicamente nel provvedimento presentato.

Signor Presidente, per questi motivi, mi permetto di chiedere l'approvazione al Senato dell'articolo 17. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento italiano, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, immagino che lei si sia fatto convincere dal ministro Berlinguer. (*Ilarità*).

* D'ONOFRIO. Se bastasse così poco per prendersi in giro sulle sorti della scuola italiana, sarei convinto. Basta molto di più. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

Non è sufficiente l'intelligenza, la formazione, la cultura, la provenienza e il desiderio di cambiamento che ha il ministro Berlinguer in riferimento alla scuola e all'università e non c'è artificio dialettico che possa sostituire la verità dei fatti.

Quando, tra qualche giorno, esamineremo il disegno di legge finanziaria scopriremo che contrariamente alle affermazioni del ministro Berlinguer i tagli alla scuola sono pesantissimi: da 500 miliardi nel 1957 fino a 2.400 miliardi nel 1999. Il capitolo 1.292, al quale impropriamente ed in certo senso autolesionisticamente ha fatto riferimento il Ministro, è un capitolo di bilancio, può darsi che il ministro Berlinguer non sappia che il Parlamento a luglio, approvando la manovra Prodi, aveva impedito giustamente di finanziare leggi nuove ricorrendo ai capitoli di bilancio già approvati. Quindi, questo capitolo di bilancio non è materia sulla quale il disegno di legge finanziaria si può esprimere.

Signor Presidente, deve rimanere agli atti di questo Parlamento un fatto: nel disegno di legge finanziaria per il 1997 non è prevista la voce autonomia; nel provvedimento in esame non c'è la copertura per l'autonomia e quindi è una cornice di un quadro che deve essere tutto definito. La nostra opinione, era avendo creduto al programma della Sinistra Democratica-L'Ulivo, che la scuola divenisse centrale, ma ci siamo sbagliati. Per quanto riguarda la centralità della scuola, onorevoli colleghi, capirete tutto quando andrete a parlare nelle vostre scuole e non troverete, dopo l'approvazione di questo provvedimento, una sola lira per realizzare gli obiettivi che sono stati indicati. Questo è il punto sul quale questo ramo del Parlamento mostra insensibilità, pur essendo stato invitato per la prima volta ad una grande unità sulla scuola; per la prima volta invitato a questo, rifiuta di farlo e non succede niente. Rimangono gli atti alla storia; rimane illusione che ci eravamo creati nel corso di questi mesi che si stesse veramente mettendo mano ad una radicale revisione della politica sociale e culturale del paese.

Non fa niente, signor Ministro. Le briciole che lei è riuscito a riprendere dopo i tagli poderosi che l'aumento degli studenti faceva ritenere necessari fino agli anni scorsi - quando solo un emendamento proposto dal Polo ieri alla Camera consente una riduzione degli alunni nel-

le classi; quella sì è la premessa dell'autonomia e avete votato contro come voterete contro alla richiesta di finanziamenti per l'autonomia – è una colpa grave della quale questa maggioranza si copre.

Da questo momento sappiamo che sulla scuola le intese per la centralità scolastica voi le rifiutate. Noi continueremo anche da soli, minoranza, una battaglia che è di civiltà.

Caro ministro Berlinguer, non mi sarei mai aspettato dal primo Ministro postcomunista di questa Repubblica tanto disinteresse per il fattore culturale; a meno che non sia un fatto di potere, a meno che la scuola non sia soltanto vista come un fatto di potere, nel qual caso questo testo basta e avanza per il potere che il Governo chiede. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, quindi lei insiste sullo stralcio?

D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo ovviamente che venga registrato il voto, perchè la richiesta di stralcio e di invio alla Camera perchè venga finanziata l'autonomia deve risultare scritta in questo Parlamento, non con un'alzata di mano.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di stralcio possono parlare non più di un senatore per Gruppo e per non più di 10 minuti.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGNONE. Signor Presidente, sono intervenuto abbastanza ampiamente nell'ambito della discussione generale di tutto questo disegno di legge e sull'articolo 17. È ovvio che adesso non mi metto a richiamare le varie cose che ho detto in quell'ambito; chi vuole rileggersele andrà a cercarsi il resoconto stenografico.

Ricordo soltanto al signor Ministro che probabilmente solo nel mio intervento c'è un riferimento alla legge n. 23 del 1996 dal quale può desumere quanto sia stata puntuale e anche approfondita la mia argomentazione.

Per quanto riguarda tutta la questione relativa all'emendamento 17.270 (nuovo testo), pur riconoscendomi in parte in quanto ha detto il collega senatore D'Onofrio, sono però anche un po' perplesso da come è costituita. In questo emendamento, così come è formulato, occorrerebbe infatti procedere ad alcune distinzioni che non consentano una votazione complessiva di tutto l'emendamento, dal momento che alcuni commi sono in parte già compresi – anche se qui vengono maggiormente esplicitati; mi riferisco per esempio alla questione della libertà della scuola, citata se non erro dal senatore Pera nel corso del suo intervento – nel disegno di legge. Ci sono però anche dei commi che sono in parte

assolutamente vigenti, perchè compresi nel piano di programmazione educativa e didattica ed in particolare in quelle che debbono essere le linee di indirizzo di competenza specificatamente del collegio dei docenti e che debbono essere redatte all'inizio di ogni anno scolastico, oppure compresi anche nei piani di lavoro singoli o per discipline affini (per esempio nella lettera *h*)).

Sono favorevole a normare alcune iniziative: per esempio, quelle indicate nei punti *i*), *l*), *m*), *o*), che sono già ampiamente attuate magari in via sperimentale e che richiedono però senz'altro di essere disciplinate. È ovvio che di tutta la proposta modificativa il punto qualificante è il quarto comma, sul quale sono sostanzialmente d'accordo ma non so se possa essere accettato in questo ambito.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, mi permetta di rivolgermi al ministro Berlinguer. Signor Ministro, lei è un Ministro ambizioso, è un Ministro intelligente, è un Ministro molto sottile. Queste qualità combinate insieme fanno sì che nel momento in cui noi le affidiamo molte deleghe, lei diventi anche un Ministro pericoloso. La sua ambizione si è manifestata anche in questo intervento.

Ho l'impressione, a giudicare dai suoi provvedimenti, che sono molto divulgati dalla stampa quotidiana, che quando lei vuole rendere obbligatorio l'insegnamento della storia del '900 in Italia, presumibilmente pensi anche alla storia della scuola e credo che in quella storia della scuola preveda almeno tre capitoli: capitolo I «Gentile»; capitolo II «Il deserto»; capitolo III «Berlinguer».

La sua sottigliezza poi si è manifestata in quello che ha detto...

BERTONI. Il senatore D'Onofrio non ci comparirà!

PERA. Vede, io non ho capito la questione dei costi. (*Ripetuti commenti del senatore Florino*). Se esiste un costo finanziario, capisco perfettamente le ragioni del collegamento di questo provvedimento alla finanziaria, se il costo è zero, non c'è risparmio, allora non capisco le ragioni del collegamento di questo provvedimento, sulle scuole e sulle università, alla finanziaria. Credo che trovandosi in difficoltà sulla nozione di costo lei abbia introdotto una sottile variazione semantica con la nozione di «costo politico», la qual cosa non è prevista per i collegati alla finanziaria. Per cui rimango incerto se stiamo discutendo di una cosa che è obiettivamente collegata oppure no.

Se poi, come mi è parso di capire – perchè, le ripeto, la sua sottigliezza è veramente proverbiale – il costo è differito, allora credevo che sin da adesso avremmo dovuto introdurre delle norme di copertura e indicarle. Queste indicazioni non ci sono e non so nemmeno se il costo sia differito, a meno che non si abbia un costo politico differito.

Supponiamo, però, che il costo sia zero e parliamo dell'autonomia della scuola. Su questo punto vorrei chiederle se almeno a costo politico zero la sua riforma in senso autonomistico della scuola sia finalizzata ad una nozione, ad un'idea, ad un concetto, che non trovo mai espresso nell'articolo che ci riguarda, e cioè l'idea della libertà. Mi chiedo, signor Ministro: è possibile parlare di autonomia della scuola, insistere molto su questa nozione e su questo concetto, avere l'ambizione di aver finalmente realizzato, o almeno avviato, l'autonomia scolastica e non prevedere mai che tale autonomia è finalizzata alla libertà di insegnare, alla libertà di apprendere e alla libertà di scegliere? Questo non c'è nel suo disegno. Abbiamo presentato degli emendamenti *ad hoc* e chiedo almeno, visto che questi sono a costo politico zero, se la sua ambizione si spinga fino al punto di farli propri come io le chiedo.

C'è un'alta questione che riguarda questo articolo, dal momento che vi sono inserite le norme che riguardano l'università. Purtroppo non ho altri strumenti per contraddire un Ministro ambizioso, intelligente e sottile se non trovarne un altro che sia altrettanto ambizioso, intelligente e sottile. L'ho trovato: ho trovato il ministro Berlinguer 1, quello che viene nelle Commissioni competenti, e che parla del progetto, anch'esso ambizioso, gliene do atto, di presentare al Parlamento disegni distinti per quanto riguarda l'università e cioè l'arruolamento, lo stato giuridico e la valutazione degli atenei. Quel ministro Berlinguer 1 è in contraddizione con il ministro Berlinguer 2 di quest'oggi, perchè quel disegno separato, che riguarda la valutazione, da lei promesso, qui non è contenuto. Lei non lo ha presentato, ha presentato una norma sufficientemente nascosta, di cui il sottosegretario Guerzoni ha cercato di dare un'interpretazione autentica che non mi rassicura.

Allora, le chiedo di tener fede al ministro Berlinguer 1 e di stralciare da questo disegno di legge tutto questo materiale che riguarda l'università, siccome è organico e autonomo, e di ripresentarlo con un provvedimento *ad hoc*.

Non so se oggi prevarrà il Berlinguer 1 o il Berlinguer 2; in ogni caso prevarrà un Ministro ambizioso, intelligente e sottile. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale*).

PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANO. Signor Presidente, vorrei riportare la discussione nei binari in cui l'abbiamo tenuta anche in Commissione. Mi rivolgo soprattutto ai miei colleghi della Commissione, e in particolare al senatore D'Onofrio. Il senatore D'Onofrio dovrebbe riflettere su un aspetto molto importante. Ricordo che quando egli era Ministro del Governo Berlusconi fu contro lo stralcio della delega sull'autonomia per quelle ragioni che, secondo me, vengono accolte nell'articolo 17, tant'è che il senatore D'Onofrio, che ha onestà intellettuale,

in Commissione con una battuta lo ha riconosciuto, dicendomi: si vede che avete fatto tesoro degli errori del passato.

È da qui che voglio partire, perchè allora quel Governo e quel Ministro ragionavano non del progetto faraonico e di legificazione che dovrebbe cambiare parti della Costituzione che è stato presentato oggi dal senatore D'Onofrio. Probabilmente c'è l'intenzione, non da parte del senatore D'Onofrio, ma forse in qualcun altro di affondare ancora una volta questo progetto.

Il percorso logico dovrebbe portare coloro che hanno combattuto per l'autonomia, fra i quali il senatore D'Onofrio (non metto in dubbio, infatti, che il senatore D'Onofrio e altri colleghi della Commissione, da Rifondazione ad Alleanza Nazionale, siano per il benessere generale del cittadino utente della scuola, dello studente) ad essere contenti del modo in cui in questo provvedimento collegato viene affrontata la questione dell'autonomia: viene affrontata nei termini di decentramento dello Stato, di riforma sostanziale e nel significato di una riorganizzazione della struttura.

È chiaro che la scuola in quanto tale – autonomia o non autonomia – ha bisogno di risorse comunque, e nell'altro ramo del Parlamento questo si sta facendo, ma lo strumento dell'autonomia così rivisitato significa altra cosa, e cioè la possibilità di flessibilità territoriale, di cultura, di organizzazione, di libertà. Caro senatore Pera, accetto quel che lei ha proposto in alcuni suoi emendamenti, perchè una scuola rigida e non riorganizzata in questo modo va anche contro tutto l'impianto della battaglia che stiamo portando avanti in Aula per il decentramento.

Che senso avrebbe uno Stato tutto decentrato e comunque avviato verso il federalismo ed una scuola non organizzata dove si procede per circolari e dove per spostare un'ora dell'orario scolastico si deve far richiesta al provveditore e questi poi, con circolare, si deve rivolgere al Ministro? Questo voi lo sapete benissimo. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

Noi riflettiamo su questo problema delicato, caro senatore D'Onofrio; questa soluzione dovrebbe rappresentare un contributo anche rispetto a quello che lei ha portato in questo Parlamento, perchè non c'è il deserto e poi Berlinguer, ci sono tante altre punte. Su questo noi dobbiamo riflettere, perchè se iniziamo una discussione sul suo emendamento, noi delegifichiamo, ma lei torna a legificare, ad appesantire, ad irrigidire, a non dare libertà alle unità scolastiche.

Ripeto: la questione è considerata sotto il profilo della riorganizzazione; non si può discutere di razionalizzazione separatamente dall'organizzazione: la razionalizzazione allora significherebbe solo tagli e risparmi, se non l'accompagnassimo finalmente ad un discorso vero di decentramento di questo elefante che è il sistema scolastico nazionale. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senatore De Carolis*).

BERGONZI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, colleghi, credo che il collega D'Onofrio non avrebbe avuto ragione di porre la questione dello stralcio, se il testo dell'articolo 17 fosse arrivato in quest'Aula nella sua forma originaria. Nel testo presentato dal Governo, infatti, al comma 13 dell'articolo 15 si apriva la strada ad una forma di finanziamento del nostro sistema formativo secondo la quale, sopperendo alla mancanza di risorse dello Stato, era possibile che le famiglie degli studenti del nostro paese fossero chiamate a contribuire direttamente alle risorse necessarie al funzionamento del nostro sistema formativo. Se quel comma, collega D'Onofrio, non fosse stato soppresso, lei non avrebbe avuto ragione di proporre lo stralcio, perchè le spese sarebbero state coperte; ma sarebbe successa un'altra cosa, a mio avviso gravissima: in sostanza si sarebbe aperta la strada al fatto che lo Stato italiano poteva essere sollevato dall'onere di spesa per la pubblica istruzione, per il sistema formativo pubblico, facendolo ricadere sulle spalle delle famiglie degli studenti italiani. Questo non è accaduto: non è accaduto perchè – mi consenta di dirlo – Rifondazione Comunista ha chiesto come fatto pregiudiziale, che lo Stato nonostante l'attuale scarsità di risorse continuasse a farsi carico in prima persona del sistema del finanziamento pubblico; il Governo ha accettato la posizione che noi abbiamo sostenuto. Questo è il primo fatto da rilevare.

È vero, collega D'Onofrio: da quanto mi risulta, nella manovra finanziaria non ci sono stanziamenti di risorse sufficienti o aggiuntive, anzi ci sono tagli pesanti al sistema formativo nel settore della pubblica istruzione che noi di Rifondazione Comunista non condividiamo; ma mi permetta di dirle che possiamo dichiararlo a fronte alta, perchè, a differenza delle forze del Polo, non abbiamo proposto nessuna controfinanziaria che ponga al centro i tagli alla spesa. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L'Ulivo*). Noi, collega D'Onofrio, non abbiamo proposto questo, ma abbiamo proposto una cosa fondamentale: esistono problemi di ristrettezze finanziarie, di risorse e di bilancio, ebbene, poniamo al centro alcuni diritti fondamentali che non possono essere toccati, le pensioni e la sanità, sui quali siamo riusciti ad ottenere un risultato molto positivo. Non siamo riusciti ad ottenerlo, invece, nel settore vitale del sistema formativo.

Collega D'Onofrio, rilevo però che se fosse passata (e per questo mi consenta di non condividere assolutamente la proposta che lei ha avanzato) la proposta complessiva di controfinanziaria del Polo, non solo non avremmo trovato risorse aggiuntive per il sistema formativo pubblico, ma avremmo avuto tagli di risorse per le pensioni e per la sanità pubblica. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

Mi sembra che la proposta che lei avanza in quest'Aula sia del tutto strumentale.

E quando dico questo non voglio affermare – il ministro Berlinguer lo sa bene, ho già avuto modo di dirlo prima – che sono d'accordo con la politica che questo Governo conduce sulla questione della formazione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di risorse. Voglio approfittare anzi di questa occasione – e concludo – per rivolgere un ap-

pello al Governo sotto questo profilo: si deve cessare di considerare il problema dell'istruzione (signor Ministro, probabilmente non è lei il destinatario di questo appello) una questione meramente di bilancio. Le risorse per l'istruzione non devono essere prese in considerazione per ripianare i bilanci dello Stato. Il Ministro del bilancio e del tesoro si deve rendere conto che ogni miliardo tolto al sistema della pubblica istruzione per destinarlo al ripiano del bilancio è un miliardo sottratto alla democrazia del nostro paese.

Signor Ministro, lei sa meglio di me che cinquanta dei nostri ragazzi su cento non riescono a raggiungere il diploma di scuola secondaria superiore, cioè cinquanta dei nostri ragazzi su cento che si iscrivono alla prima classe superiore non riescono a conseguire il diploma della quinta superiore. Questa non è solo emergenza formativa o emergenza scolastica: questa è emergenza democratica, riguarda la democrazia nel nostro paese.

C'è bisogno di una svolta da questo punto di vista; una svolta che in questa finanziaria non c'è stata, purtroppo; una svolta alla quale non solo non si può rinunciare dal punto di vista politico ma che va anche perseguita con la massima determinazione.

Concludo sulla questione più specifica dell'autonomia, affrontando un punto più tecnico. Circa l'autonomia, collega D'Onofrio, signor Ministro, colleghi, sono convinto che la riforma non può essere fatta a costo zero; sono convinto che proprio per la scarsità di risorse a disposizione, nonostante sia indispensabile procedere con l'attuazione di questo articolo 17 approvandolo in quest'Aula, dobbiamo essere tutti consapevoli che, proprio per la scarsità di risorse disponibili, il processo di autonomia, sia pure solo dei singoli istituti scolastici (come è previsto nella norma del disegno di legge), potrà incontrare delle difficoltà nella sua attuazione, difficoltà anche serie. Non dobbiamo però dimenticare che questo processo potrà avvenire nel tempo: l'articolo non prevede infatti che dopodomani o comunque entro il 1996 si debba realizzare l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche; esso prevede un processo graduale.

Signor Ministro, la richiesta che avanzo è la seguente: accompagniamo questo processo graduale con lo stanziamento delle risorse necessarie; perchè se dovessimo fallire su questo terreno, se le nostre singole istituzioni scolastiche non dovessero essere in grado di gestire questa nuova forma di «autogoverno» (usare questo termine mi sembra un po' troppo: dell'autogoverno ho una concezione più alta della semplice autonomia amministrativa e gestionale), se dovessero fallire in questa impresa, credo che complessivamente il nostro sistema formativo ne risentirebbe in maniera molto pesante. Per questo credo che ci debba essere un impegno politico a fare in modo che questa autonomia sia accompagnata da risorse finanziarie adeguate.

Ho finito, signor Presidente; credo che non ci sia ... (*Proteste dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia. Commenti ironici*).

CARCARINO. *(Rivolto al senatore D'Onofrio)*. Hai parlato tre ore. *(Richiami del Presidente)*.

BERGONZI. Volevo soltanto aggiungere che non credo ci sia bisogno di prevedere uno stanziamento specifico per una legge sull'autonomia: quest'ultima si può realizzare – lo ha fatto capire con chiarezza il collega D'Onofrio nel suo intervento – con uno stanziamento di risorse per l'edilizia scolastica o per il funzionamento ordinario delle scuole. Con simili risorse si può davvero realizzare l'autonomia. *(Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra DemocraticaL'Ulivo)*.

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Signor Presidente, colleghi, ieri presso la LUISS a Roma, 2.000 studenti, docenti e ricercatori hanno seguito una lezione inedita, quella di Bill Gates, presidente della Microsoft e forse molti in quest'Aula pensano che si sia trattato di un incontro da hobbistica di fine settimana, come si potrebbe fare per gli scacchi od altro. In realtà dietro tale incontro si coglie appieno la sfida di natura cognitiva che credo anche il ministro Berlinguer raccolga con pienezza nella ambizione di un disegno complesso, da far camminare attraverso un processo nel quale il conflitto è occasione di arricchimento sia contenutistico che democratico.

Il riferimento del ministro Berlinguer al movimento degli studenti e alla questione dell'autonomia è molto importante come, del resto, tutto l'atteggiamento tenuto relativamente alle varie tensioni che percorrono il mondo della scuola rispetto alle proposte del suo disegno che pian piano prendono forma. Per questo motivo credo che dobbiamo cogliere fino in fondo questa grande opportunità e mi fa molto piacere che il Ministro abbia fatto riferimento anche agli investimenti che il Governo stanziava, nonostante uno sforzo enorme, molto pesante se pure equo, che chiede al paese per l'ingresso in Europa, mantenendo fede agli impegni presi con il programma dell'Ulivo di fronte a tutti i cittadini, di mettere al centro la questione della scuola, raccogliendo fino in fondo una sfida che è senz'altro di carattere democratico, ma che apre altresì la possibilità di creare nuovi posti di lavoro effettivi, una sfida – ripeto – che può far caratterizzare lo sviluppo prossimo come sviluppo sostenibile in una società sostenibile.

Il dibattito svoltosi presso la 7ª Commissione è stato molto franco ed aperto e i colleghi della opposizione sanno che ha suscitato molto interesse anche da parte della maggioranza che ha discusso in modo acceso, confrontandosi con il Ministro anche con molta franchezza. Le preoccupazioni che avevamo con riguardo all'articolo 33 della Costituzione, sulla libertà di insegnamento – il senatore Pera sa che in molti abbiamo raccolto le sue preoccupazioni e mi fa piacere che la senatrice Pagano lo abbia ufficializzato – erano abbinata ad un'altra preoccupa-

zione, quella di unire ai termini autonomia e libertà quello di responsabilità, e quindi di condividere un processo complesso che facesse riferimento anche alla forza delle autonomie locali.

Per questo motivo il collega Biscardi ha messo a punto un emendamento molto importante che collega gli aspetti di programmazione anche alle politiche regionali e ai compiti delle regioni; a mio avviso, sotto questo profilo, in termini metodologici, trova conferma l'ambizione che cercava di descrivere il ministro Berlinguer precedentemente. Per questo motivo, ritengo che la strumentalità politica del collega D'Onofrio che rispetto - a cui sia chiaro non do nessuna accezione morale - sia malriposta, specialmente se fondata su una occasione da condividere tutti insieme, non come opposizione tra schieramenti, ma come confronto del sistema Italia rispetto alle sfide cognitive che abbiamo di fronte. (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano. Congratulazioni*).

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che gli interventi del ministro Berlinguer e della collega Pagano siano la testimonianza di un cambiamento di opinioni notevolissimo da parte della sinistra di tradizione marxista: sinceramente, se dovessero queste affermazioni essere confrontate con l'atteggiamento della Sinistra di qualche anno fa, credo dovremmo prendere atto che la concezione attestata su un controllo centrale degli apparati scolastici è tramontata e che si va nella direzione di un riconoscimento dell'autonomia molto marcato ed utile a rispondere ai problemi della società moderna e contemporanea.

Quello che peraltro mi sembra abbia sottolineato il collega D'Onofrio è che è difficile pensare che senza risorse questo riconoscimento di autonomia sia realizzabile; e non tanto e solo per le ragioni evidenziate dallo stesso senatore D'Onofrio che riguardano le strutture perchè effettivamente, queste ultime possono essere migliorate in qualche misura anche attraverso la modulazione delle attuali voci di bilancio.

Quello che temo è che questa autonomia così proclamata e così entusiasticamente riaffermata non trovi poi nel disposto i corrispondenti strumenti normativi. Si parla, ad esempio, di autonomia ma non si identifica il soggetto di essa; cosa vuol dire dare autonomia ad una scuola se non si capisce chi è che concretamente la esercita?

Mi preoccupa molto il disposto dell'articolo 16, in particolare l'allegato 1 in cui sono elencate delle voci di controllo e di gestione della scuola assegnate (così pare) primariamente agli enti locali e non alle unità scolastiche.

Mi ha colpito molto il fatto che in Commissione bilancio, per motivi politici e secondo me non giustificati, in termini di spesa sia stato precluso un emendamento che dava una più forte autonomia nella gestione del personale e che assegnava alle scuole un reale potere nella stipula dei contratti di assunzione del personale scolastico.

Mi ha sorpreso inoltre il fatto che, nonostante il ministro Berlinguer alla Camera avesse condiviso una richiesta avanzata allora da me e da altri colleghi di realizzare contestualmente la parità con l'autonomia, non si parli della parità come se questa non fosse eseguita dal momento nel quale esista una reale autonomia per le scuole statali.

Perciò traggio la conclusione che bisognerebbe rimandare o sospendere o stralciare questa proposta, soprattutto perchè il dubbio che l'autonomia sia ridotta ad autonomia locale e non a piena autonomia sociale investe il fatto che si possa ripresentare un centralismo democratico anche nella gestione scolastica a livello locale invece che a livello statale. E rimane molto forte anche il dubbio che non si cammini nella direzione di una reale democrazia pluralista per la soddisfazione pubblica della domanda di istruzione e di educazione.

Sono per questo favorevole allo stralcio dell'articolo 17, affinché si provveda in maniera più seria e più adeguata ad un disegno che potrebbe essere molto più ampio e molto più convincente e che possa far superare i dubbi che la conversione all'autonomia delle forze della Sinistra sia una conversione a metà e non reale. *(Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU).*

CASTELLANI Pierluigi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano di contrarietà alla proposta di stralcio avanzata dal senatore D'Onofrio. Sono contrario per tre motivi che mi permetto brevissimamente di ricordare.

Il primo è che la proposta così com'è ha tutto il sapore di una manovra dilatoria e ritengo che chi attua tale manovra non creda all'autonomia o non voglia che si inizi questo processo riformatore. In secondo luogo, ritengo che questa sia la collocazione giusta. Stiamo discutendo di un disegno di legge con cui si riordina lo Stato e tutti i poteri dello Stato con un massiccio spostamento di questi verso la periferia e soprattutto verso gli enti locali. Giustamente all'interno di questo processo si colloca anche l'autonomia della istituzione scuola che altrimenti potrebbe essere soffocata dalla forte autonomia degli enti locali e delle altre istituzioni. La scuola deve poter interloquire con pari dignità istituzionale con le altre istituzioni a livello locale. Dentro questo processo quindi deve essere portato avanti il disegno riformatore.

L'ultima considerazione consiste nel fatto che questo disegno riformatore in effetti è atteso da tempo; si tratta di dare la possibilità alla scuola di autoriformarsi attraverso il processo di autonomia al quale occorre veramente dare una spinta e nei confronti del quale è giunto oggi il momento di dare una parola definitiva.

Ritengo che quello delle risorse finanziarie sia un falso problema; noi andiamo a costruire un processo di riforma che si avvia, ed il problema delle risorse finanziarie va giustamente collocato all'interno della legge finanziaria e della legge di bilancio di cui questa Assemblea certa-

mente si occuperà, stando attenta alla questione della allocazione delle risorse in ordine al problema della scuola.

Credo che ci sia un ulteriore motivo che mi spinge ad essere contrario allo stralcio ed attiene in qualche modo alla questione così come è stata posta.

In effetti dietro questa richiesta c'è una manovra dilatoria. Anch'io voglio rendere omaggio alla capacità oratoria del senatore D'Onofrio, però non me ne lascio affascinare; i processi riformatori debbono essere realizzati attraverso atti e fatti conclusivi, non mediante silenzi e ritardi colpevoli.

Il ministro D'Onofrio (adesso parlo del ministro D'Onofrio) se avesse avuto veramente la volontà di attuare questo processo, allora non avrebbe dovuto far decadere la delega che aveva, quale Ministro, nel 1994. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*). Oggi noi non saremmo qui a chiedere di poter dare avvio a tale processo, ma staremmo a valutare gli effetti che esso avrebbe potuto determinare in tre anni di vita scolastica e delle istituzioni; avremmo avuto una maggiore consapevolezza e avremmo potuto parlare in modo più puntuale di questi temi.

Signor Presidente, per questi motivi il Partito Popolare Italiano darà il proprio voto contrario sulla proposta di stralcio. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Rinnovamento italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, onorevole Ministro, è appena il caso di ribadire la nostra adesione all'emendamento 17.270a, che peraltro abbiamo sottoscritto, così come la nostra evidente adesione alla proposta di stralcio. Questa non vuole essere una manovra dilatoria. Il senatore Castellani che ha parlato un momento fa ha riparlato di manovra dilatoria. Non vuole essere una manovra dilatoria e chi parla in questi termini o non ha ben capito il senso della proposta o è in malafede. Infatti, trasmettere questo provvedimento alla Camera dei deputati significa approvarlo insieme al disegno di legge finanziaria e quindi non dilazionare nè allungare i tempi.

Signor Presidente, onorevole Ministro, si è parlato nel dibattito dei rapporti in Commissione. È vero che nell'ambito della 7ª Commissione permanente per quanto concerne i problemi della scuola abbiamo avuto spesso rapporti formalmente corretti: c'è stata la possibilità di confrontarsi e dialogare. Tuttavia nella sostanza abbiamo trovato sempre un ostacolo sui fatti seri ed importanti, ci siamo trovati sempre muro contro muro; un atteggiamento che oggi abbiamo visto confermato nelle dichiarazioni del Ministro che mi hanno sinceramente preoccupato.

Il ministro Berlinguer nel suo intervento ha detto che una scuola senza palestre, biblioteche e laboratori non è tale; poi ha aggiunto che l'autonomia prevederà un aumento dei costi negli anni successivi. Si-

gnor Ministro, lei che pure ama esercitare le sue funzioni al di là e al di fuori dei rapporti istituzionali o per lo meno le utilizza e le esercita di più al di fuori dei ruoli istituzionali, dove vive? Conosce la realtà delle scuole del Mezzogiorno d'Italia? Quante scuole del Mezzogiorno otterranno in tempi rapidi una sostanziale, vera ed effettiva autonomia, se è necessario che esse rispondano a certi parametri e requisiti? Ritengo che questo sia un interrogativo importante al quale sarebbe opportuno che ella ci desse una risposta.

Per quanto riguarda il nostro emendamento, non ho intenzione di ripetere le osservazioni fatte da altri colleghi; debbo tuttavia sottolineare due aspetti. Con questa proposta emendativa noi chiediamo il conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche contestualmente alla parità. Non sappiamo se ciò è previsto nel provvedimento del Governo, nè abbiamo avuto alcuna notizia sulla richiesta di delega che abbiamo chiesto si esercitasse attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi da sottoporre alla valutazione delle istituzioni scolastiche. Infatti, a nostro avviso, il provvedimento in esame non può essere approvato senza un opportuno coinvolgimento del mondo della scuola; invece, così come è stato redatto, «bypassa» completamente gli studenti, i presidi e il personale insegnante, del quale peraltro nel testo non si prevede nessun adeguamento e nessuna riqualificazione nè dal punto di vista culturale, nè dal punto di vista economico.

Per questi motivi voteremo contro il provvedimento dell'autonomia in generale. Siamo favorevoli a che l'articolo 17 venga stralciato e rinviato alla Camera per poi ritornare al Senato. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica-CDU).*

BRIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Signor Presidente, vorrei fare uno sforzo per non lasciarmi prendere dalla retorica dei colleghi della maggioranza che mi hanno preceduto. Sarebbe infatti cosa ben facile dire al collega Castellani che, se l'ex ministro D'Onofrio ebbe a far decadere la delega lo fece in coerenza, perchè anche quella delega era a costo zero, tant'è vero che dopo nella legge finanziaria successiva di quel Governo furono previsti stanziamenti.

Se polemica dovesse esserci, dovremo anche dire al senatore Castellani, che per quarant'anni la sua parte politica ha gestito la scuola in Italia: se l'avesse fatto seriamente non ci troveremmo oggi a discutere di questo. Questa non è una manovra dilatoria... *(Commenti del senatore Castellani Pierluigi).*

Tant'è vero che io ne sono uscito, Castellani, mentre tu ci sei rimasto.

La manovra non è dilatoria, è già stato spiegato: perchè, signor Ministro, rinviare alle Camere questo provvedimento per la copertura non significa dare motivo di rinvio. Come era giusto anche – lo avevamo detto nella discussione generale – che questo provvedimento fosse inse-

rito nel disegno di legge n. 1034, relativo al riordino delle deleghe amministrative; perchè, signor Ministro, diciamolo chiaramente: estendere la personalità giuridica esistente alle altre scuole significa fare delle altre scuole quello che già oggi sono gli istituti tecnici commerciali, gli istituti professionali. Non c'è autonomia finanziaria, è solo autonomia amministrativa e didattica. Significa cioè gestire le risorse che questo Ministero, con un bilancio rigido al 98 per cento dovrà erogare per il pagamento degli stipendi; non essendoci risorse e finanziamenti aggiuntivi, non vedo quali siano gli strumenti per i quali le scuole dovrebbero funzionare meglio di quanto funzionino oggi le scuole che già possiedono l'autonomia amministrativa. Non è certamente attraverso questa che si vuole contrabbandare come autonomia che, senatrice Pagano, si dà la libertà di insegnamento, che è già sancita dagli ordinamenti, ma che certamente non è riconosciuta agli insegnanti degli istituti tecnici commerciali che attualmente godono di autonomia amministrativa.

Ma il punto di domanda, signor Ministro è: se questa veramente è autonomia scolastica, come e quando si raggiungeranno i requisiti previsti dal punto 3, cioè i requisiti dimensionali ottimali? Con quali risorse?

Come farà l'80 per cento delle scuole del Centro-Sud a raggiungere queste dimensioni per poi ottenere l'autonomia scolastica? È detto chiaramente infatti che gradualmente sarà estesa l'autonomia scolastica alle scuole che avranno raggiunto gli effetti operativi a livello delle dimensioni previste da questo provvedimento. I requisiti dimensionali non potranno quindi essere raggiunti, se non con una copertura finanziaria da reperire.

E le risorse tecnologiche? Gli istituti tecnici commerciali, i professionali, quelli che già fino ad oggi hanno potuto acquistare risorse tecnologiche, come potranno farlo ancora con un capitolo di bilancio del Ministero che è azzerato? Da dove verranno fuori queste risorse? Come le scuole non in possesso di attrezzature tecnologiche potranno mettersi al pari per adeguarsi al funzionamento e raggiungere i requisiti dimensionali?

E poi, signor Ministro, abbiamo dimenticato che la scuola è un'organizzazione anomala, che funziona nella misura in cui funzionano anche gli enti esterni chiamati a farla funzionare, cioè gli enti locali. Gli enti locali, che già vivono di vita grama oggi, non avranno ulteriori risorse aggiuntive perchè indirettamente non potranno fornire anche strumenti operativi come trasporto, come mensa, come tutto ciò che attiene ad una vita funzionale della scuola.

Allora, se questa è la situazione, qui viene anche da chiarire qual è il pensiero del «Bergonzi 2». Abbiamo infatti il «Bergonzi 1» della Commissione che afferma che questa non è autonomia scolastica, ma semplicemente un decentramento delle attuali funzioni e quindi non vale la pena impiccarsi su questo discorso; poi abbiamo il «Bergonzi 2», che ci viene a dire ciò che noi affermiamo: che non si può combattere la dispersione scolastica senza finanziamenti. Poi ci sarà anche il «Bergonzi 3», che dirà cose contrarie.

È l'equivoco di questa maggioranza, dove Rifondazione Comunista ritiene ancora di fare il Partito comunista sulle piazze e approva provvedimenti in Aula in contrasto con quanto dice.

Siamo d'accordo con le conclusioni di Bergonzi: ci vogliono maggiori finanziamenti, ci vuole tutto il necessario per l'edilizia scolastica, ci vogliono i fondi per combattere la dispersione scolastica, onorevole Ministro, in quanto questa al Sud raggiunge punte del 30 per cento. Questo significa che ci sono decine di migliaia di ragazzi che sono già espulsi dalla società e dal mondo del lavoro.

È questo il quadro che vorremmo definire in termini concreti per una autonomia scolastica che sia degna di questo nome. Noi la vogliamo l'autonomia scolastica, ma vogliamo quella vera altrimenti basterebbe dire che per il momento estendiamo la personalità giuridica alle altre scuole e che l'autonomia scolastica verrà realizzata quando si troveranno le risorse necessarie.

Ministro Berlinguer, le chiedo un minimo di attenzione. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore prestate maggiore attenzione, ci troviamo quasi alla fine.

BRIENZA. Le risorse, signor Ministro, che con la razionalizzazione scolastica sono state recuperate sulla pelle della scuola e all'interno del mondo della scuola (si tratta di 1.200 miliardi) avrebbero dovuto confluire in un fondo unico non ancora definito. Non possono essere questi i fondi da finalizzare all'autonomia scolastica? Non potremmo anche, se ci sforzassimo insieme, trovare il modo di andare alla ricerca di altri finanziamenti, non all'esterno ma all'interno del mondo della scuola finalizzati ad una vera e seria autonomia scolastica? È in questa direzione che noi proponiamo lo stralcio, perchè siamo politicamente e culturalmente convinti che ci voglia unità sulla scuola, questa unità noi la offriamo ribadendo il concetto che questo stralcio può portare finalmente il Parlamento italiano a dare un segno di riscatto in termini di modernità e anche in termini di avanzamento sociale.

Se non avremo una scuola seria, ministro Berlinguer, lei lo continua a dire sempre, i nostri giovani non saranno mai al passo con il resto dell'Europa. Non abbiamo motivi dilatori in questa direzione e vogliamo una vera autonomia scolastica fornendo anche risorse economiche che in questo provvedimento non sono previste. Diremo sulle piazze – e peraltro il mondo della scuola già lo sa, gli insegnanti e gli studenti già lo sanno – che questa non è autonomia scolastica, ma semplicemente un'estensione di una figura giuridica già esistente che non porterà a raggiungere nè i minimi livelli dimensionali, nè una parità tra scuola del Nord e scuola del Sud, nè una vera scuola al passo con l'Europa. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, commi 1 e 2, metto in votazione la proposta di stralcio dell'articolo 17 avanzata dal senatore D'Onofrio.

Non è approvata.

D'ONOFRIO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, in cui riprenderemo con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 17 e con l'esame degli emendamenti residui all'articolo 16, in precedenza accantonati.

Sulla discussione del disegno di legge n. 1567

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, debbo in questa fase rapidamente esternare un grave disagio al quale andremo incontro la prossima settimana. Questo vale soprattutto per alcuni senatori che non hanno potuto affrontare il dibattito in Commissione sul decreto concernente il Banco di Napoli. Tale decreto è stato presentato il 28 ottobre al Senato per la prima volta e viene introdotto nel calendario dei lavori già per la prossima settimana con un tempo programmato per ciascun Gruppo e che è per il mio di soli diciassette minuti. Saremmo disponibili anche ad aumentare il numero delle sedute. Questo Parlamento vuole lavorare, ma vuole avere anche il tempo per farlo, non vogliamo che ci si venga poi a dire che il Parlamento non lavora. In Commissione non abbiamo potuto neanche discutere gli emendamenti perchè è stata avanzata la proposta di portare il provvedimento direttamente all'esame dell'Aula. Adesso veniamo a sapere che non ci viene dato il tempo neanche di illustrare i nostri emendamenti su un provvedimento – ripeto – che è stato sei mesi all'esame della Camera e appena otto giorni in Senato.

Poichè i tempi, come lei ha annunciato illustrando il calendario della prossima settimana, non sono stati contingentati, ma dovevano essere semplicemente programmati, le chiedo che sia prevista la possibilità di una seduta in più la prossima settimana per affrontare con la dovuta serenità e calma l'argomento.

PRESIDENTE. Se mi consentite non stiamo discutendo del calendario dei lavori.

Annuncio fin d'ora che chiederò ad alcuni Gruppi di cedere il tempo, e nella giornata di lunedì, poichè la discussione è prevista per quel giorno, potremo valutare insieme se la distribuzione del tempo sia soddisfacente.

Per quanto riguarda la differenza fra i termini contingentamento e programmazione, ho dovuto rinunciare all'abitudine di far ricorso al termine contingentamento, che mi veniva contestato, quando sedevo nei banchi dell'Aula, perchè sembrava un termine un po' troppo ruvido, un po' militare. La programmazione dei tempi si fa in riferimento all'articolo 55, comma 5, del Regolamento. Nella giornata di lunedì – ripeto – decideremo come organizzare al meglio i lavori rispettando anche le esigenze dei Gruppi parlamentari.

Per lo svolgimento di una interrogazione

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, vorrei informare l'Aula di un fatto che ritengo estremamente grave. Nelle nostre campagne padane, dove tra verdi pascoli e ridenti valli si produce tutto o quasi il latte che il paese porge ai suoi sudditi, stanno girando i carabinieri per chiedere alle latterie se hanno versato il prelievo sul latte.

La cosa non sarebbe grave se non fosse per il fatto che i carabinieri non hanno alcuna competenza in materia; i controlli sono di competenza regionale e le infrazioni non hanno risvolti penali. I prelievi sono stati pressochè ovunque sospesi con sentenze dei liberi tribunali della Repubblica italiana, e quindi credo validi per voi qui dentro.

Il sottosegretario senatore Borroni, ieri intervistato, ha detto: anche la Lega Nord chiede trasparenza nel settore. I carabinieri li abbiamo mandati per fare trasparenza.

Ma, mi chiedo, trasparenza su che cosa, quando i primi ad essere inadempienti sono il Ministero stesso e l'AIMA, che non forniscono i dati sulla reale produzione del latte e in particolare gli L1 già da tempo richiesti. È lì che dovrebbero semmai agire i carabinieri, signor Presidente. È questo che noi chiediamo per la trasparenza, e chissà che non si scopra per caso qualche risvolto penale su chi fino ad oggi ha gestito il sistema delle quote latte.

Non so se ridere, piangere o compatire, Presidente. Tuttavia, presupponendo che rispetto al Governo della Repubblica italiana, valga per noi il detto evangelico: Padre perdona loro perchè non sanno quel che fanno, inteso in senso letterale, chiedo un suo immediato intervento affinché il Governo venga a rispondere a queste due domande. Perchè questa azione dei carabinieri che inconsapevolmente vengono usati per intimidire delle imprese, dopo che i tribunali hanno sempre e dappertutto dato ragione a queste ultime?

Perchè per fare trasparenza i carabinieri non vengono mandati in forza all'AIMA – il cui indirizzo è via Palestro 32 a Roma e il cui orario di ufficio è dalle 9 alle 13, e, non sempre, dalle 15 alle 18 – e in tutte quelle regioni del Sud che per grazia ricevuta non solo non pagano alcun prelievo ma hanno tante di quelle quote di «carta» (spesso ottenute non si sa bene come e da chi) da sommergere quasi tutto il latte prodotto al Nord, signor Presidente? (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

La ringrazio, signor Presidente, ed anzi mi permetta di aggiungere che la Padania, commossa, ringrazia per tutte queste intimidazioni e per il pressapochismo burocratico-ministeriale; la Padania ringrazia perchè queste azioni non portano verso il senso dello Stato italiano, ma sicuramente verso il senso di uno Stato Padano. Grazie ancora, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Bianco, lei ha presentato un'interrogazione ed io chiederò al Governo di rispondere in merito in tempi ragionevoli.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 77**Illustrazione del senatore Manis dell'emendamento 10.0.700
nella discussione del disegno di legge n. 1124**

Con l'articolo 10-*bis* si mira ad intervenire tempestivamente, anche a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1996, confermativa del decreto legislativo n. 29 del 1993 relativamente allo stato della dirigenza, sul tessuto normativo dello stesso decreto, al fine di apportare indispensabili correzioni ed un opportuno completamento delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

Infatti, come riconosciuto da parte delle forze politiche più attente al tessuto produttivo del paese, essenzialmente trainato dall'attività del ceto medio, è necessario evitare di ledere le posizioni, innanzi tutto, dei soggetti che sono tipica espressione di tale ceto, individuabili nell'ambito del pubblico impiego anche nei dirigenti, funzionari, quadri e professionisti, ai quali, del resto, sono demandati compiti fondamentali per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

Nella prospettiva di un coordinamento e di un miglioramento normativo occorre anche prevedere disposizioni a favore del personale tutto, soprattutto per assicurare la tutela di fondamentali diritti correlati alla prestazione lavorativa, in materia sia di responsabilità sia di trattamento pensionistico, cioè in settori in cui si riscontrano tensioni e preoccupazioni derivanti da una incerta e disarmonica normativa.

Pertanto, con il testo predisposto si prevede il conferimento di una delega al Governo per l'emanazione di un provvedimento legislativo sulla base di cinque principi e criteri fondamentali.

Con il primo di tali principi e criteri si mira a riunificare, nell'ambito della impostazione privatistica che pervade il decreto legislativo n. 29 del 1993, la categoria dei dirigenti che lo stesso decreto ha inopinatamente diviso in due tronconi (divisione sulla quale la Corte costituzionale non sembra abbia fornito adeguate e condivisibili giustificazioni), nonchè altre categorie che il medesimo decreto, all'articolo 2, comma 4, ha sottratto alla contrattazione, ferma restando l'eccezione per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, che rimarrebbero disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Con il secondo si tende a completare la formale collocazione di stato giuridico, nell'area dirigenziale, del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (ispettori generali e direttori di divisione delle amministrazioni statali) e di quello ad esso equiparato di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (funzionari direttivi degli

enti pubblici non economici), da lungo tempo penalizzati, pur risultando ad essi attribuiti compiti e funzioni di tipo dirigenziale. Per tale personale, ferma restando la disciplina del trattamento economico in atto, dovrebbe prevedersi l'inquadramento in soprannumero nella qualifica di dirigente, con assorbimento nel relativo ruolo nei limiti del cinquanta per cento dei posti di funzione disponibili in ciascun anno, a seguito di selezione effettuata dall'amministrazione di appartenenza in base a valutazione dei titoli di servizio, con preferenza per coloro che sono in possesso del diploma di laurea.

Il terzo concerne il riconoscimento integrale in favore dei professionisti della funzione propria nell'ambito della pubblica amministrazione, superando la tradizionale configurazione del professionista - dipendente intesa in senso burocratico, in luogo di quella, più aderente alla realtà ordinamentale del professionista al servizio della struttura pubblica. In sostanza, al personale di cui all'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che esercita professioni per le quali sono richieste abilitazioni ed iscrizioni ad ordini ed albi, ferma restando la disciplina del trattamento economico in atto, dovrebbe assicurarsi il pieno ed integrale rispetto delle disposizioni di stato giuridico previste nei rispettivi ordinamenti professionali.

Il quarto ed il quinto dei principi e criteri, ai quali dovrebbe adeguarsi il provvedimento delegato, sono destinati alla generalità dei dipendenti e tendono a soddisfare l'esigenza, da una parte, di regolamentare la materia delle «responsabilità» in coerenza con la natura «privatistica» che caratterizza il rapporto di lavoro a seguito del D. Lgs. n. 29 del 1993 (confermata dalla sentenza della Corte costituzionale predetta), e dall'altra, di determinare il trattamento previdenziale e di fine rapporto sulla base delle clausole in atto al momento della sua costituzione, clausole da ritenersi non suscettibili di modificazione in dipendenza di interventi autoritativi unilaterali dell'amministrazione, non più giustificabili alla luce della affermata privatizzazione e di un moderno Stato di diritto caratterizzato da una situazione paritaria amministrazione pubblica - cittadino.

In concreto, si tratterebbe di apportare le seguenti modificazioni al decreto n. 29 del 1993:

a) abrogare l'articolo 20, comma 10 ed applicare, in materia di responsabilità del personale di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto, le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa (ad esempio Statuto Lavoratori), ferma rimanendo la diversa regolamentazione stabilita per il personale indicato nel sopra citato articolo 73, comma 2 (professionisti) dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) garantire al personale di cui all'articolo 2, comma 2, una fase negoziale (attraverso la contrattazione prevista dallo stesso decreto) per le eventuali modificazioni al trattamento previdenziale e di fine rapporto in atto al momento della instaurazione del rapporto di lavoro.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1124. Emendamento 5.510 (Maceratini e altri).	167	166	8	27	131	84	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1124. Emendamento 6.255 (Speroni).	173	172	15	14	143	87	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1124. Emendamento 6.256 (Speroni).	180	179	13	18	148	90	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.1124. Emendamento 6.257 (Speroni).	186	185	21	16	148	93	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.1124. Emendamento 8.0.202 (testo corretto) (Speroni).	184	183	11	27	145	92	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.1124. Emendamento 9.0.208 (Rotelli e altri).	178	177	1	35	141	89	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 07/11/96 - numero 0077

Pag. 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006											
	1	2	3	4	5	6						
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M						
BORTOLOTTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M						
BOSELLO FURIO	F					F						
BRATINA DIODATO (DARKO)	C	C	C	C	C	C						
BRIENZA GIUSEPPE	F	A	C	C	C	F						
BRIGNONE GUIDO		F	F	F	F							
BRUNI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C						
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C						
BRUTTI MASSIMO					C	C						
BUCCI MICHELE ARCANGELO	A	A	A	A	F							
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C						
BUCCIERO ETTORE	F											
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C						
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C						
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	C						
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C						
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	C						
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C	C	C						
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C						
CARELLA FRANCESCO		C	C	C	C	C						
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	C						
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C						
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	C	C	C	C						
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C						
CECCATO GIUSEPPE		F	F	F								
CENTARO ROBERTO			A									
CIONI GRAZIANO					C	C						
CIRAMI MELCHIORRE		C										
CO' FAUSTO	C	C	C	C	C							
COLLA ADRIANO			F	F	F							
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	C						
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	C						

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 07/11/96 - numero 0077

Pag. 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006												
	1	2	3	4	5	6							
CORTELLONI AUGUSTO	F												
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C	C	C							
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C									
COZZOLINO CARMINE	F												
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C							
CURTO EUPREPIO					A								
CUSIMANO VITO	F												
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	C	C	C	C	C	C							
D'ALI' ANTONIO		A	A	A	A	F							
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	C	C	C	C	C	C							
DANIELI PAOLO		A											
DEBENEDETTI FRANCO		C	C	C	C	C							
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	C	C							
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	C							
DEL TURCO OTTAVIANO	C	C	C	C	C								
DE LUCA ATHOS			C	C	C	C							
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C	C							
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M							
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C							
DEMASI VINCENZO				C		F							
DENTAMARO IDA			A										
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C	C	C							
DIANA LINO		C	C	C	C	C							
DIANA LORENZO	C	C	C	C	C	F							
DI BENEDETTO DORIANO	A	A											
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C							
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	F	C		C							
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C							
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	C	C	A	F	F							
D'URSO MARIO						C							
DUVA ANTONIO	C		C	C	C	C							
ELIA LEOPOLDO	A	C	C	C	C	C							

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 07/11/96 - numero 0077

Pag. 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006											
	1	2	3	4	5	6						
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C						
LOMBARDI SATRIANI LUIGI M	C	C	C	C	C	C						
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	C						
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C						
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C						
MAGGI ERNESTO	F											
MAGGIORE GIUSEPPE				A								
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F											
MAGNALBO' LUCIANO						F						
MANARA ELIA		F	F	F	F							
MANCA VINCENZO RUGGERO					F							
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P						
MANCONI LUIGI	C	C	C	C		C						
MANFREDI LUIGI				A								
MANFROI DONATO		F	F	F	F							
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M	M	M						
MANIS ADOLFO	C	A	A	A	F	F						
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	C						
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C	C	C						
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	C						
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C						
MARRI ITALO	F											
MASULLO ALDO	C		C	C	C	C						
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C	C						
MELE GIORGIO	C	C	C	C								
MELONI FRANCO COSTANTINO			A	A	C	C						
MELUZZI ALESSANDRO				A	A							
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C						
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C	C						
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C						
MILIO PIETRO						F						
MINARDO RICCARDO						F						

13 Legislatura - Discussioni - seduta del 07/11/96 - numero 0077

Pag. 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 006											
	1	2	3	4	5	6						
SERVELLO FRANCESCO	F					F						
SILIQVINI MARIA GRAZIA						F						
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C		C						
SPERONI FRANCESCO ENRICO		F	F	F	F							
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C	C	C						
STANISCIA ANGELO	C	C	C	C	C	C						
TABLADINI FRANCESCO					F							
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C	C	C						
TAROLLI IVO				A	F							
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M						
TERRACINI GIULIO MARIO					A	F						
THALER AUSSERHOFFER HELGA	M	M	M	M	M	M						
TIRELLI FRANCESCO		F	F	F	F							
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M						
TRAVAGLIA SERGIO				A	A	F						
TURINI GIUSEPPE	F											
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C	C	C	C						
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M						
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C	C	C						
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	C						
VEGAS GIUSEPPE	A	A	A	A	F	F						
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	C						
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C						
VERTONE GRIMALDI SAVERIO		A	C	C	A	F						
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	C						
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C						
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C						
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C	C						
WILDE MASSIMO		F	F	F	F							
ZANOLETTI TOMASO						F						
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C	C		C						
ZILIO GIANCARLO	F	C	C	C	C	C						

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 6 novembre 1996, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CAMBER, LA LOGGIA, MACERATINI, D'ALÌ, GAWRONSKI, PERA, D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, CORTELLONI, MUNDI, ROTELLI, COLLINO, PEDRIZZI, BOSELLO, SERVELLO, AZZOLLINI, ASCIUTTI, MANFREDI, PASQUALI, MAGGI, MONTELEONE, MANIS, LAURO, BALDINI, BORNACIN, RAGNO, DE CORATO, BOSI, MEDURI, FIRRARELLO, TERRACINI, SILIQUINI, MAGNALBÒ, CAMPUS, MANTICA, COZZOLINO, SPECCHIA, DEMASI, DE ANNA, CRESCENZIO, MORO, TURINI, BEVILACQUA, MARRI, LASAGNA, GRILLO, TRAVAGLIA, SCHIFANI, MUNGARI, MAGLIOCCHETTI e CALLEGARO. – «Norme per il riordino della legislazione sul porto franco internazionale di Trieste» (1626).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989» (1562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993» (1564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

I disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1240) e «Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante disciplina delle attività di recupero dei rifiuti» (1241) sono stati cancellati dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione dei decreti-legge.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 5 novembre 1996, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 4, commi 1, 5 e 6, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle province autonome di Trento e di Bolzano; degli articoli 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sentenza n. 381 del 17 ottobre 1996 (*Doc.* VII, n. 30).

Detta sentenza sarà trasmessa alla 1ª, alla 7ª e alla 8ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 5 novembre 1996, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26). Sentenza n. 380 del 17 ottobre 1996.

Detta sentenza sarà inviata alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In relazione alla deliberazione del 25 luglio 1996, con la quale l'Assemblea decise che il Senato dovesse costituirsi in giudizio innanzi alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, la Corte costituzionale stessa, con sentenza n. 379 del 17 ottobre 1996, depositata in cancelleria il 2 novembre 1996, ha dichiarato che non spetta al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nè al giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale procedere nei confronti degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo per i reati di cui agli articoli 479 e 494 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e, rispettivamente, sostituzione di persona), in relazione all'attività posta in

essere dalle suddette persone, in qualità di deputati, nel corso della votazione svoltasi nella seduta della Camera dei deputati il 16 febbraio 1995; ha annullato, conseguentemente, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma del 23 maggio 1996, nonché la richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso tribunale del 3 maggio 1996, accolta con la suddetta ordinanza.